



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATI

**PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE**

TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

INDUSTRIA

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE (P.I.A.) TURISMO e POSADAS

**AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.07.2008
MODIFICATO CON LE DETERMINAZIONI n. 5334/433 del 24.09.2008 e n. 5608/469 del 08.10.2008**

(Le modifiche sono indicate con *)

BANDO

Sommario

| | |
|---|-----------|
| DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ | 4 |
| ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI..... | 5 |
| ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | 6 |
| ART. 4 - AVVIO DEI LAVORI..... | 9 |
| ART. 5 - SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI..... | 9 |
| ART. 6 - PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE..... | 13 |
| (I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI..... | 14 |
| ART. 7 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI | 14 |
| ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI..... | 14 |
| ART. 9 - FORMA E INTENSITÀ DELL' AGEVOLAZIONE..... | 18 |
| ART. 10 - CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE | 23 |
| (S) - PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI REALI | 29 |
| ART. 11 - SERVIZI REALI AMMISSIBILI | 29 |
| ART. 12 - SPESE AMMISSIBILI..... | 30 |
| ART. 13 - FORME E INTENSITÀ DELL' AGEVOLAZIONE | 30 |
| ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE..... | 32 |
| (F) - PIANO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE..... | 33 |
| ART. 15 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI | 33 |
| ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI..... | 35 |
| ART. 17 - FORMA ED INTENSITÀ DELL' AGEVOLAZIONE | 36 |
| ART. 18 - CRITERI DI VALUTAZIONE..... | 38 |
| PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI..... | 39 |
| ART. 19 - ITER PROCEDURALE PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE | 39 |
| ART. 20 - SOGGETTO ATTUATORE..... | 39 |
| ART. 21 - DOMANDA DI AGEVOLAZIONE | 39 |
| ART. 22 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE | 42 |
| ART. 23 - VERIFICA DELL' AMMISSIBILITÀ DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE..... | 43 |
| ART. 24 - ISTRUTTORIA DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE..... | 44 |
| ART. 25 - VALUTAZIONE DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE DA PARTE DEGLI ESPERTI | 45 |
| ART. 26 - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE..... | 45 |
| ART. 27 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE | 48 |
| REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE | 49 |
| ART. 28 - CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI..... | 49 |
| ART. 29 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI..... | 50 |
| ART. 30 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI REALI..... | 52 |
| ART. 31 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER IL PIANO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE | 53 |
| ART. 32 - MONITORAGGIO E CONTROLLI..... | 54 |
| ART. 33 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI..... | 54 |
| NORME FINALI..... | 56 |
| ART. 34 - MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO..... | 56 |
| ART. 35 - DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO..... | 56 |
| ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI..... | 57 |
| ART. 37 - PARTI MODIFICATE DOPO LA PUBBLICAZIONE..... | 57 |

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente Bando si dà attuazione alle Direttive previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.07.2008, ai sensi dell'art. 11, della L.R. n. 7/2005 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 2/2007.

Il Bando, è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna dal 5 agosto 2008 ai seguenti indirizzi:

www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi

www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html

Il Bando viene, inoltre, inviato per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.A.S. e dello stesso viene data massima diffusione tramite pubblicazione di apposito avviso sui principali quotidiani della Sardegna.

Le domande devono essere validate esclusivamente - a pena di inammissibilità - sul sistema informatico predisposto dall'Amministrazione Regionale entro la data del **29 ottobre 2008** *. Le domande di agevolazione possono essere compilate sul sistema informativo a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.

2. Il Pacchetto Integrato di Agevolazione è uno strumento di incentivazione innovativo che prevede una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili. Le imprese possono richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti aziendali;
- l'acquisizione di servizi reali;
- lo svolgimento di attività di formazione continua.

3. I Pacchetti Integrati di Agevolazione sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese esistenti nella qualificazione e nel potenziamento dei servizi erogati;
- valorizzare e rendere fruibile ai visitatori il patrimonio culturale della Sardegna all'interno dell'offerta turistica regionale;
- rafforzare i sistemi turistici esistenti ed in via di formazione (circuito "posadas") migliorando il livello di competitività delle singole imprese con l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico funzionali alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale;
- favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi ai soggetti portatori di bisogni speciali anche nel rispetto del principio di pari opportunità.

4. Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del Piano di Sviluppo Aziendale e di consentirne la valutazione, l'impresa deve corredare la Domanda di Agevolazione sia con una descrizione dell'organizzazione e del campo di attività, dei prodotti/servizi, del programma di investimenti, sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale, che delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.

5. Il circuito "posadas" è agevolato attraverso un Pacchetto Integrato di Agevolazione ed è costituito da un unico Piano di Sviluppo Aziendale che prevede la realizzazione degli investimenti in diverse unità produttive, ma è

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

caratterizzato da una gestione unitaria, un solo marchio distintivo e un unico piano integrato di promozione.

Art. 2 - Riferimenti Normativi¹ e definizioni

1. Il presente Bando, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7. art. 11, come integrata dalla legge Regionale del 29 maggio 2007 n. 2, art. 25 (Legge Finanziaria 2007), e in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;
- Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) N. 2204/2002, (CE) N. 70/2001 e (CE) N. 68/2001 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione fino al 30 giugno 2008;
- Decisione della Commissione del 20 giugno 2008 sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato, notificata con il numero C(2008) 2883, e pubblicata sulla G.U.C.E. serie L n. 164/43 del 25 giugno 2008;
- Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore dell'occupazione", pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 394 del 24 dicembre 2002.
- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, e successive modifiche (Decisione C(2004) 5191 del 15.12.2004 a seguito della riprogrammazione di metà percorso, Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005, Decisione C(2007) 1991 del 30.04.2007);
- Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1260/1999;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006;
- Regolamento (CE) N. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) N. 1685 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) N. 1260/1999, per quanto concerne l'ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003;

¹ Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.

- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” e successive modifiche e integrazioni, comprensiva della circolare del ministero delle attività produttive n. 980902 del 23 marzo 2006.
- Direttive approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 36/28 del 1.07.2008, ai sensi dell’art. 11, della L.R. n. 7/2005 come modificato dall’art. 25 della L.R. n. 2/2007;
- Determinazione di approvazione del Bando n. 4563/356/CRP del 01 agosto 2008.

2. Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

La “**dimensione aziendale**” (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, come recepita dal D.M. 18 aprile 2005 n. 19470 pubblicata sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005.

Per “**unità produttiva**” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Per “**avvio dei lavori**” si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato “avvio dei lavori” del programma proposto, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il programma;

Per “**attività ricettiva**” si intende quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi, classificata dalla L.R. 14 maggio 1984 n. 22, limitatamente alle “**aziende ricettive alberghiere**”, alle “**aziende ricettive all’aria aperta**” e al “**Turismo Rurale**”.

Per “**posadas**” si intende il circuito regionale di strutture di tipo alberghiero realizzato in edifici di pregio, di valenza storica o abitazioni iscritte da almeno cinquanta anni nel catasto. Il circuito è gestito e promosso in modo unitario.

Per “**servizi annessi**” si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle attività ricettive alberghiere, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell’attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.

Per “**strutture e infrastrutture complementari**” si intendono le strutture o gli impianti, attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio offerto da imprese ricettive alberghiere realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive. Le dimensioni e le potenzialità di utilizzo dell’investimento devono trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive e avere un’autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l’investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti.

Art. 3 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità

1. Possono presentare domanda di accesso per l’agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale di cui all’Articolo 1 le imprese e i soggetti consortili (consorzio o società consortile) operanti nei settori di cui al successivo articolo 5 che rientrano nelle seguenti categorie:

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

- a) le Piccole e le Medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- b) le Grandi imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, esclusivamente nell'ambito di programmi relativi al circuito "posadas" nei limiti previsti dai regimi di aiuto vigenti a momento della concessione. Alle Grandi imprese non è consentita la presentazione del Piano dei Servizi Reali.

I requisiti previsti dal presente Bando, affinché i Soggetti siano ammissibili alle agevolazioni, devono sussistere sia per le singole imprese richiedenti che per ognuno dei Soggetti costituitosi in forma associata. Per forma associata si intende unicamente la forma consortile (consorzio o società consortile).

2. Sono richieste particolari condizioni soggettive quando la domanda ha per oggetto la realizzazione del circuito "posadas", delle "Strutture e Infrastrutture Complementari" o di "Servizi per il Turismo". In particolare:

- la Domanda di Agevolazione nell'ambito del circuito "posadas", relativa alle unità produttive oggetto di intervento, può essere presentata esclusivamente da un unico soggetto (impresa, consorzio o società consortile) che garantisca il raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 19 giugno 2008 e le disposizioni del presente bando;
- la Domanda di Agevolazione di un Piano di Sviluppo Aziendale, nel settore turismo, che ha per oggetto la realizzazione di strutture e infrastrutture complementari, come disciplinato al successivo art. 5, può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) del quale facciano parte almeno tre strutture ricettive tra quelle indicate al successivo art. 5, punti 2.1, 2.2, 2.3. Le strutture e infrastrutture complementari sono vincolate per un periodo ventennale al servizio del consorzio e delle strutture ricettive alberghiere individuate nella domanda di agevolazione e non potranno essere cedute e/o date in uso terzi per finalità estranee a quelle indicate nel Piano di investimento aziendale;
- la Domanda di Agevolazione di un Piano di Sviluppo Aziendale che ha per oggetto la realizzazione di servizi per il turismo può essere presentata esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) del quale facciano parte in maggioranza imprese che si riconoscono in uno degli itinerari e/o progetti territoriali del settore turismo per i quali sono stati presentati Progetti integrati di sviluppo o da soggetti consortili del settore turistico operativi da almeno 3 anni.

Per la dimostrazione di suddetta operatività faranno fede i bilanci economico patrimoniali dello stesso Consorzio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal presidente del C.d.A. e sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, che attesti che il soggetto consortile ha svolto almeno un'attività in favore dei consorziati nell'ultimo triennio. Il valore delle attività svolte, escluse le spese amministrative e per organi sociali, rileva ai fini del punteggio quando il consorzio ha svolto attività per un valore complessivo pari almeno a 50.000 euro nell'ultimo triennio.

Qualora il consorzio intenda svolgere attività di commercializzazione deve essere titolare di un'agenzia di viaggio o tra i soci del consorzio deve figurare almeno un'agenzia di viaggio incaricata di realizzare per conto dello stesso consorzio le azioni di commercializzazione. Il soggetto consortile, attraverso specifici accordi di cooperazione, può aggregare Enti pubblici, Agenzie territoriali e gli altri soggetti previsti nel Progetto Integrato di riferimento.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) i Soggetti indicati al precedente punto 1, operanti nei settori di attività di cui al successivo Articolo 5, che intendono realizzare un Piano di Sviluppo Aziendale, di cui al successivo articolo 6, nell'ambito di unità ubicate nel territorio della Regione Sardegna.

4. Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione i soggetti richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma degli investimenti, nonché la rispondenza degli stessi immobili ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso nelle forme, nei termini e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 21, comma 8 9, 11 e 12.

5. Nell'ambito di una determinata unità produttiva non è ammissibile la domanda di agevolazione presentata da chi ha la disponibilità dell'immobile qualora la gestione dell'attività ricettiva sia demandata ad un diverso soggetto gestore sulla base di uno degli atti richiamati all'art. 21, comma 8 e ss.

6. I Piani di Sviluppo Aziendale devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più Domande di Agevolazione. Pertanto, non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una

Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive salvo quanto previsto specificatamente per il circuito "posadas". Non è, altresì, ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359² del C.C.

7. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese, e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Relativamente alle imprese associate in consorzio, i requisiti indicati nel presente comma devono sussistere per ciascuna delle imprese associate.

8. Le Domande presentate dalle imprese individuali, non ancora operanti alla predetta data, possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza di iscrizione al Registro delle Imprese, purché le stesse siano già titolari di partita IVA. L'iscrizione al Registro delle Imprese, deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa stessa con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione al momento dell'inoltro della documentazione relativa al primo stato di avanzamento lavori.

9. Tutti i Soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Qualora l'impresa si trovi in regime di contabilità semplificata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, la stessa deve adottare il regime di contabilità ordinaria a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l'opzione e comunque non oltre il primo esercizio contabile successivo alla domanda. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella Domanda di Agevolazione. Le micro imprese ai sensi del D.M. del 18/04/2005 sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata entro i limiti previsti dalla normativa nazionale vigente

10. Le imprese per essere ammissibili devono risultare iscritte all'INPS. Tale requisito viene verificato al momento della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento. Per le imprese di nuova costituzione l'iscrizione all'INPS deve essere effettuata prima dell'inoltro della documentazione finale di spesa.

11. Le imprese operanti alla data di presentazione della domanda per beneficiare delle agevolazioni devono produrre al Soggetto Attuatore copia di un valido Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza. Per le imprese non operanti alla data di presentazione della domanda, il D.U.R.C. deve essere prodotto alla richiesta di prima erogazione e comunque unitamente con l'inoltro della documentazione finale di spesa.

12. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dal presente Bando.

13. Le imprese si impegnano, inoltre, a rispettare la normativa prevista dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre prima del provvedimento di concessione provvisoria, la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007. G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296" (c.d. "Impegno Deggendorf").

14. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

15. Le imprese operanti per beneficiare dell'agevolazione devono dichiarare di essere in regola con gli

² **Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate.** Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322³ (Gazz. Uff. 22 settembre 1989, n. 222) "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", art. 7.

16. Gli investimenti non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 4.

Art. 4 - Avvio dei lavori

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali di cui all'art. 1, il cui "**avvio dei lavori**" sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

2. I soggetti interessati, possono presentare richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione provvisoria.

Con uno specifico provvedimento, l'Amministrazione Regionale può autorizzare, per iscritto e su richiesta del proponente, nelle forme di cui al presente comma, l'avvio anticipato dichiarando, ai soli fini dell'ammissibilità delle spese e salvo riserva di verifica dettagliata in ordine all'ammissibilità del soggetto e del programma, che il programma d'investimenti proposto è conforme e coerente in linea di principio al regime d'aiuto come previsto dal punto 38⁴, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea.

Un Piano si considera ammissibile in linea di principio quando, dalla domanda di agevolazione, è desumibile il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, in particolare in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto.

L'autorizzazione all'avvio anticipato non assicura l'accoglimento della domanda di agevolazione, ma solo l'ammissibilità della spesa in caso positivo, restando pertanto in capo al soggetto richiedente il rischio derivante dall'avvio anticipato dei lavori rispetto all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria di cui al precedente comma 1.

La richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese di cui al presente comma può essere fatta dal soggetto richiedente, per avvio dei lavori dopo la chiusura del bando e prima del provvedimento di concessione provvisoria, nella domanda di agevolazione con richiesta nell'apposita sezione della Scheda Tecnica. Per le domande concluse con esito istruttorio positivo l'autorizzazione sarà trasmessa dall'Amministrazione Regionale con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata.

Art. 5 - Settori di Attività Ammissibili

1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono attività ricettiva alberghiera, forme innovative di ospitalità, gestione di strutture e infrastrutture complementari, servizi e reti per il turismo, nel

³ L'art. 7 - Obbligo di fornire dati statistici

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'art. 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (8).

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

⁴ "È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto (vedi nota 39) che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto (vedi nota 40). Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto (vedi nota 41). In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti."

Note del testo degli orientamenti

(39) Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

(40) Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità.

(41) L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea - articolo 4, punto 38 – Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

rispetto delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni le **attività ricettive** classificate dalla L.R. 14 maggio 1984 n. 22, limitatamente alle **“aziende ricettive alberghiere”**, alle **“aziende ricettive all'aria aperta”** e al **“Turismo Rurale”**.

2.1 Aziende Ricettive Alberghiere:

- sono “alberghi” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22;
- possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;
- possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune, o all'interno dei centri di antica e prima formazione individuati dal PPR e assoggettati alla verifica della loro perimetrazione da parte dei Comuni, e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio;
- possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili e di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda;
- sono “alberghi residenziali” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22. Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata di mq. 2. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Si precisa che, ad esclusione del villaggio albergo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale, o "casa-madre", ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa-madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.

2.2 Aziende Ricettive all'Aria Aperta: Campeggi

Sono “campeggi” le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportati di volta in volta dal turista limitatamente all'effettivo periodo di soggiorno, purché posseggano i requisiti di provvisorietà, temporaneità ed adeguatezza indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

2.3 Turismo rurale

Le strutture ricettive che svolgono attività di “turismo rurale” sono disciplinate dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 8, 9 e allegato A/5.

Per turismo rurale si intende “quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano”.

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di

cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3;

- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per le nuove iniziative presentate da società, in assenza della comprovata iscrizione richiesta dalla normativa regionale di riferimento, l'attività di turismo rurale deve essere almeno ricompresa nell'oggetto sociale, alla data di presentazione della domanda.

3. Per **“forme innovative di ospitalità”** che mantengono l'intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole destinazioni, puntando ad ottimizzare esclusivamente il patrimonio edilizio esistente e valorizzando gli immobili di particolare pregio, con un impatto ambientale basso o nullo, si intendono le forme previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s. m. i.:

a) i Piani di Sviluppo Aziendale relativi alle iniziative previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. possono essere proposti esclusivamente nell'ambito di un **circuito regionale “posadas”** facente capo a un unico soggetto (impresa o soggetto consortile) che garantisca, dopo la realizzazione del programma, il raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 19 giugno 2008 e in particolare, per essere ammissibile, la proposta deve avere le seguenti caratteristiche:

- presenza del circuito “posadas”, con almeno una unità produttiva ricettiva, in ciascuna provincia. Il livello di distribuzione provinciale è oggetto di valutazione;
- presenza del circuito “posadas”, con almeno una unità produttiva ricettiva, in 50 località diverse. Non concorrono al raggiungimento del predetto limite le unità produttive ricettive eccedenti il numero di 3 per ciascun comune. Un numero maggiore di strutture, anche in franchising, è oggetto di valutazione;
- realizzazione di almeno 600 camere e 1200 posti letto;
- la proprietà regionale del marchio “posadas”.

La proposta progettuale deve essere capace di interpretare le specificità e le peculiarità degli edifici da recuperare. Sono soggetti a valutazione nella proposta progettuale gli interventi capaci di valorizzare gli aspetti paesaggistici, urbanistici ed architettonici, che attraverso azioni di recupero, rigenerazione e rivitalizzazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, rafforzino il ruolo dei centri urbani interessati attribuendogli un forte carattere attrattivo dal punto di vista turistico. L'effettiva rispondenza dell'edificio candidato ai requisiti richiesti per l'inserimento all'interno del circuito “posadas” sarà valutata dagli esperti nominati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I soggetti partecipanti, dovranno presentare una proposta progettuale, contenente specifiche indicazioni circa le caratteristiche del marchio e del piano di promozione del circuito. Dopo l'approvazione delle graduatorie sarà facoltà dell'Amministrazione Regionale, fornire indicazioni di dettaglio per la realizzazione della proposta approvata.

Il soggetto selezionato con il presente bando, avrà diritto all'uso del marchio “posadas”, registrato dall'Amministrazione Regionale, in esclusiva per la durata di 20 anni. L'utilizzo del marchio è subordinato

all'accettazione integrale del relativo disciplinare approvato dall'Amministrazione Regionale sulla base della proposta progettuale definitiva predisposta.

Le agevolazioni possono essere concesse al soggetto che utilizzi tali immobili da recuperare per esercitare l'attività di turismo rurale o l'attività ricettiva di albergo, albergo diffuso, albergo residenziale realizzando in tali immobili nuove unità produttive o acquisizione di attivi connessi con una struttura ricettiva (cfr art. 7, comma 1, lettere a) ed e).

I soggetti partecipanti, **oltre** la documentazione prevista dal presente Bando, per ogni piano specifico devono presentare **obbligatoriamente**, allegata alla domanda, pena l'inammissibilità:

- la proposta di marchio del circuito "posadas";
- il piano di marketing e promozione del circuito "posadas";
- le schede degli edifici candidati a diventare strutture ricettive del circuito, con gli elementi utili per individuare e valutare le specificità e le peculiarità degli edifici stessi, la loro disponibilità e destinazione d'uso, come previsto dall'art. 21, comma 8 e ss, e la progettazione di massima per il recupero e riutilizzo delle singole unità produttive.

Si precisa che il piano descrittivo dell'Investimento globale deve evidenziare la gestione unitaria del circuito e la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, opportunamente documentata.

4. Per "**servizi e reti per il turismo**" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili e relativi a servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità, servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (centri di acquisto), con la finalità di qualificare le attività di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistico-ricettiva e favorire l'aggregazione anche sotto il profilo organizzativo e produttivo, delle imprese operanti nel settore turistico; gli interventi proposti devono caratterizzarsi per l'innovatività. E' obbligatoria l'iscrizione nella banca dati regionale delle attività turistiche all'indirizzo www.sardegnaturismo.it. I programmi devono riguardare le seguenti aree e tipologie di interventi:

a) Area della commercializzazione:

- Innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzate all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- Organizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi, ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e agli altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;
- Organizzazione a livello aggregato di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e primo avvio del sistema (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione come servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.e produzione di materiale promo-pubblicitario);
- Organizzazione di pacchetti d'offerta comuni.

b) Area della promozione:

- Attività di sensibilizzazione/ informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

5. Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono ammissibili le spese per servizi annessi e le spese per strutture e infrastrutture complementari.

6. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative ai Piano Integrato dei Servizi Reali e ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate e ai relativi codici ISTAT ATECO 2002.

7. Le attività ricettive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per essere ammesse alle agevolazioni, devono garantire un periodo di apertura annuale almeno pari a 7 mesi (ai fini della valutazione si assume convenzionalmente il periodo minimo pari a 30 settimane).

A tal fine, le strutture ricettive espongono all'ingresso esterno, in posizione immediatamente visibile al pubblico, un cartello con indicazione dei periodi di apertura e chiusura annuali secondo le modalità indicate

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

dall'Amministrazione Regionale. In assenza di esposizione del cartello, la chiusura della struttura presuppone la violazione dell'impegno di apertura che comporta l'obbligo del rimborso dell'intera agevolazione percepita .

Art. 6 - Piani di Sviluppo Aziendale

1. I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati nei seguenti Piani specifici:

A – Piano degli Investimenti Produttivi (I).

B – Piano Integrato dei Servizi Reali (S).

C – Piano della Formazione Aziendale (F).

2. I Piani di Sviluppo Aziendale possono prevedere da uno a tre dei piani specifici (Piano degli Investimenti Produttivi, Piano Integrato di Servizi Reali, Piano di Formazione Aziendale). Quindi è ammissibile anche la Domanda di agevolazione costituita da un solo Piano Specifico tra quelli riportati nel precedente comma 1.

3. Il Piano di Sviluppo Aziendale proposto per il circuito "posadas" può essere articolato in uno o più dei piani indicati al precedente comma 1, per i quali si richiede l'agevolazione. In ogni caso, ai fini della valutazione della proposta, devono essere presenti tutti gli elaborati indicati all'art. 5, comma 3, lett. a). Il Piano di Sviluppo Aziendale deve fornire gli elementi per valutare l'ammissibilità e la fattibilità economico-finanziaria dell'iniziativa nel suo complesso e il dettaglio degli investimenti per la singola unità produttiva.

4. A tal fine, **il soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 3** presenta per:

a) gli Investimenti produttivi:

- il Piano degli Investimenti Produttivi del circuito "posadas" che ricomprende l'insieme degli investimenti che si intendono realizzare nelle diverse unità produttive;
- per ogni singola unità produttiva, una singola scheda tecnica di dettaglio che individua la tipologia e il valore degli investimenti che si intendono realizzare

b) i Servizi reali:

- il Piano dei Servizi reali del circuito "posadas" che ricomprende l'insieme dei servizi che si intendono realizzare nelle diverse unità produttive.

c) la Formazione:

- il Piano della Formazione del circuito "posadas" che ricomprende l'insieme dei servizi formativi che si intendono realizzare nelle diverse unità produttive.

5. Il Programma di Investimento non può avere una durata superiore a 36 mesi, e deve concludersi entro 36 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria.

6. Per tutti i Piani, i costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Non sono considerate ammissibili le spese per servizi continuativi e non periodici, i beni prodotti in economia, gli ammortamenti, le svalutazioni, le imposte e tasse, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, i beni usati (salvo quanto previsto dall'art.8), beni e/o i servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, i beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Tutti i valori richiesti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

(I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 7 - Investimenti Produttivi Ammissibili

1. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di **nuove unità produttive in aree non costiere**. Per l'individuazione dell'area costiera si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7) pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006 che individua la fascia costiera. Fanno **eccezione le nuove unità produttive previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i.** nei limiti della dotazione di risorse regionali;
- b) all'ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità ricettiva per le attività ricettive (numero camere o posti letto);
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva **anche** con prodotti nuovi aggiuntivi miglioramento sotto l'aspetto qualitativo della struttura e/o del servizio offerto e realizzazione servizi annessi, strutture e infrastrutture complementari, etc.;
- d) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo:
 - il programma deve essere volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
 - in area costiera l'attività svolta precedentemente deve essere di tipo turistico. E' da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi del presente Bando, ad un'altra diversa e ammissibile, sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività come specificato all'art. 21, comma 11. A tal fine, si intende convenzionalmente "funzionante" l'attività in corso alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come realizzazione di nuova unità produttiva;
- e) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con una struttura ricettiva, nel caso in cui la struttura sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata rilevata e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Art. 8 - Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

1.1 Attività ricettiva/Forme innovative di ospitalità/Strutture e infrastrutture complementari.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) studi di fattibilità economico-finanziaria connessi al programma di investimento delle sole PMI, ai sensi dell'articolo 5, lett. a) del Regolamento CE n. 70/2001, pubblicato sulla GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese per gli studi di fattibilità già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
- b) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario comprese le spese per la redazione del business

plan e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento, quote iniziali di franchising. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere inserite nel Piano dei Servizi Reali. Le spese per gli oneri concessori già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;

- c) suolo aziendale, relative sistemazioni ed indagini geognostiche;
- d) opere murarie ed assimilate;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica (salvo quanto stabilito dal successivo punto g), ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE. Sono altresì incluse le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; si precisa che per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

Inoltre, sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto dei cavalli e dei relativi finimenti, purché strettamente funzionali all'attività e ad essa esclusivamente dedicati, nell'ambito di strutture incentrate sul turismo equestre;

- g) Nel caso in cui l'investimento riguardi l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento (art. 7, comma 1, lett. e), devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso e possono essere comprese tra le spese ammissibili anche l'acquisto e il restauro di beni usati appartenenti alla cultura e identità locale. Quest'ultimo requisito sarà oggetto di valutazione da parte degli esperti nominati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

I beni usati sono ammissibili nel limite del 20% della spesa ammessa per gli arredi **purché**:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- sia prodotta una perizia giurata o dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che:
 - il prezzo non è superiore al valore di mercato del bene e che il valore è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
 - le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;

- h) fornitura e installazione di impianti:

- solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolato con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
 - C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato;
 - C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
 - C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;
 - per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
 - C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato;

- $C = (440 + 5600/S)$ €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
- $C = (220 + 2800/S)$ €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

- fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile dell'investimento, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula $C = 6.000 + 4.500/P$ dove C è il costo massimo ammissibile in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw.

i) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, inerenti le spese relative ai servizi volti alla realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- l'ammontare relativo all'insieme delle spese, di cui ai commi a) e b) del presente articolo, è ammissibile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:
 - le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie ed assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), sono ammissibili, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; nel caso di acquisto di un immobile all'interno di un piano di investimento produttivo relativo ad una struttura ricettiva alberghiera comprese le strutture del circuito "posadas", all'aria aperta e di turismo rurale di cui al precedente articolo 5, tale immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo di venti anni a partire dalla data di avvio delle attività;
 - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
 - la spesa relativa ai programmi informatici non comprende il software di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal software medesimo.
- in relazione alle spese di cui alle lettere c) e i), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- in relazione alle spese di cui alla lettera h), per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici, si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b1 e b2 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque che la potenza nominale non deve superare i 20 kw;
- i dati necessari ai fini del calcolo dei limiti di ammissibilità delle spese suddette debbono risultare dai preventivi allegati alla domanda o in alternativa da perizia giurata o dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi e per gli effetti agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta da tecnico abilitato ed iscritto all'albo, anch'essa allegata alla domanda;
- in relazione agli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che è necessario che gli stessi abbiano superato la verifica di impatto ambientale e se necessario o previsto dalla normativa vigente, abbiano espletato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Con riferimento agli impianti suddetti è necessario allegare alla richiesta di agevolazione opportuna documentazione comprovante il requisito richiesto dalla normativa di riferimento e lo stato della relativa procedura;

- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere c), d) e i), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del C.C o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto espressamente previsto dal Bando, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla data di avvio di cui all'art 4 del Bando.

1.2 Servizi e reti per il turismo.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette relative alla realizzazione di investimenti innovativi:

- a) acquisto di software, progettazione di software e di reti networking;
- b) acquisizione di consulenze per il settore d'intervento;
- c) affitti, noleggi e canoni anche relativi a mezzi di trasporto collettivo, acquisto di servizi ;
- d) spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
- e) spese per la realizzazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva dell'area di operatività del consorzio;
- f) spese strettamente connesse alla gestione del progetto nella misura massima del 10% della spesa ammissibile totale;
- g) costi per il personale strettamente connessi alla realizzazione del progetto nella misura massima del 30% della spesa ammissibile totale.

Per quanto riguarda i Servizi e reti per il turismo, si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e teleprenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;
- introducono un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema, centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promo-pubblicitario;
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi ai turisti anche disabili, anziani e portatori di

bisogni speciali;

- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

Tutte le spese che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone e, comunque, di ogni bene mobile soggetto all'iscrizione in appositi registri.

2. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:

- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando;
- oppure,
- adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l'impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 9 - Forma e Intensità dell'Agevolazione

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006.

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" approvata dalla Commissione Europea vigente alla data di approvazione della graduatoria, per ciascuna impresa partecipante, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale. Sono pertanto ammessi integralmente all'intensità massima dell'aiuto di stato, 346 comuni e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l'individuazione delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT. La Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 è pubblicata sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07.pdf.

In tutto il territorio regionale può esser erogata l'agevolazione massima come prevista dal regolamento "de minimis" per un importo massimo di 200.000 euro nel triennio.

Le agevolazioni possono essere concesse nella forma del contributo in conto impianti (con modalità diretta e/o locazione finanziaria) o nella forma di contributo in conto interessi, ovvero in una combinazione di entrambe le forme.

La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili ad agevolazione. Le spese agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della

concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

2. Le agevolazioni concedibili possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

a) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Sono concesse agevolazioni alle sole PMI nei limiti consentiti dal Regolamento (CE) N. 70/2001, nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del:

- piccole imprese 15% (ESL);
- medie imprese 7,5% (ESL).

L'aiuto nelle Sezioni Censuarie non ammesse viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

b) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Sono concesse agevolazioni nei limiti consentiti dal Regolamento (CE) N. 1628/2006, nella forma del contributo in conto capitale nei limiti del:

- piccole imprese 40% (ESL);
- medie imprese 35% (ESL);
- grandi imprese 25% (ESL);

o, in alternativa, esclusivamente per le PMI nelle sezioni censuarie ammesse, con

- un contributo in conto capitale nei limiti del 25% (ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti, nel rispetto del limite massimo delle percentuali suddette (in base alle dimensioni e localizzazione dell'impresa) (ESL). Il contributo in conto interessi viene calcolato sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti, nel rispetto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di impresa. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura del programma. Il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html in misura massima dell'80% dello stesso. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati, con le modalità di seguito indicate, non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento ed utilizzo massimo di due anni.

3. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese agevolabili fino al valore di euro 500.000 può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti ammissibili ad agevolazione nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria e, comunque, nella misura massima del 50%.

4. Le agevolazioni concedibili per i **Servizi turistici** sono erogate nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria e, comunque, nella misura massima del 50%, nei limiti della dotazione disponibile indicata dall'art. 35 del presente bando .

5. Le agevolazioni concedibili per il circuito "**posadas**", ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 23, lett. a), possono essere erogate con le modalità di cui al precedenti commi 2 e 3, nei limiti della dotazione disponibile indicata dall'art. 35 del presente bando.

6. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a cinque anni per macchinari, impianti e attrezzature e di dieci anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

I contratti di leasing relativi all'acquisto di beni diversi da terreni ed immobili in locazione devono

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

obbligatoriamente avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo di acquistare il bene alla scadenza del contratto stesso. I contratti di leasing relativi all'acquisizione di terreni e di immobili devono proseguire per almeno 5 anni dalla data di completamento del progetto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 5 ter - che ha introdotto importanti modifiche in relazione alla disciplina del leasing in merito alla deducibilità dei canoni in rapporto alla durata del contratto – il termine di 5/10 anni è riferito esclusivamente al periodo per il quale interviene l'agevolazione, analogamente a quanto previsto per la durata del finanziamento agevolabile. E', pertanto, consentita la stipula di un contratto di leasing per beni mobili e immobili fino alla durata massima prevista dalla normativa nazionale sopra richiamata. Per ciò che concerne le erogazioni:

- se la durata del contratto di locazione finanziaria è inferiore a 5/10 anni si provvederà ad armonizzare le erogazioni delle agevolazioni con la durata del contratto;

- se la durata del contratto di locazione finanziaria è superiore o pari a 5/10 anni (indipendentemente dalla durata dello stesso) si procederà comunque a ricondurre l'erogazione dell'agevolazioni sulla base di quanto sopra esposto.

7. Qualora il finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

8. L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.

Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento produttivo, il soggetto interessato deve produrre :

A) nel caso di spese ammissibili di importo superiore a euro 2.500.000:

i) qualora si faccia ricorso al credito bancario o alla locazione finanziaria, unitamente alla domanda di agevolazione deve essere **allegata copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata**. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione;

ii) qualora si ricorra esclusivamente ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una attestazione bancaria redatta nella forma di cui allo specifico format predisposto tra i documenti allegati e considerati obbligatori**, che devono essere presentati contestualmente alla domanda di agevolazione.

B) nel caso di spese ammissibili di importo compreso tra euro 1.500.000 e 2.500.000:

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, deve presentare unitamente alla domanda la richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria. A tal fine, l'impresa **allega apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, inderogabilmente al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla chiusura del bando;

ii) qualora si ricorra a mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

C) nel caso di spese ammissibili di importo fino a euro 1.500.000:

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, deve presentare unitamente alla domanda la richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria. A tal fine, l'impresa **allega apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento; tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione;

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere *prodotta* al Soggetto Attuatore entro la prima richiesta di erogazione.

ii) qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione.

9. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente bando non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente Bando⁵. I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda della dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE 1998/2006, indicante per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stata ottenuta, l'importo stesso.

10. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

11. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

12. Il totale delle spese agevolabili è definito nei seguenti limiti:

- per le aziende ricettive alberghiere, di cui al precedente articolo 5, non deve essere inferiore a 200.000 e superiore a 5.000.000 euro. Il limite di spese agevolabili per il circuito "posadas" è relativo a ciascuna unità produttiva;
- per le aziende ricettive all'aria aperta di cui al precedente articolo 5, non deve essere inferiore a 50.000 e superiore a 1.000.000 euro;
- per le attività di turismo rurale, di cui al precedente articolo 5, non deve essere inferiore a 100.000 e superiore a 1.500.000 euro. Il limite di spese agevolabili per il circuito "posadas" è relativo a ciascuna unità produttiva; * per i Servizi e reti turistici, non deve essere inferiore a 50.000 e superiore a 500.000 euro;
- per le Strutture ed Infrastrutture Complementari, non deve essere inferiore a 200.000 e non superiore a 5.000.000 euro.

Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti punti prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

13. Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione attribuita non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Tale condizione, con

⁵ Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

specifico riferimento alle spese per gli impianti fotovoltaici, verrà verificata in sede di rendicontazione finale e si procederà all'eventuale ricalcolo del contributo spettante.

Art. 10 - Criteri e punteggi di Valutazione

La valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

| Tabella A - ATTIVITÀ RICETTIVE E STRUTTURE E INFRASTRUTTURE COMPLEMENTARI | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------|--|---|-------------------|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | CO DI CE | C* | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALIT A' CALCOLO PUNTEGGIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Cofinanziamento | Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%) | A1 | B | Quota richiesta da 60,00% a 100,00% | 6 * 60/(% richiesta con due decimali) | Fino a 6 |
| Contributo all'allungamento della stagione | Incremento periodo di apertura | A2.1 | B | Incremento effettivo del periodo di apertura a regime rispetto all'esercizio precedente (compreso tra le 21 settimane e le 30 settimane) per le imprese operanti | 3,5 * Incremento periodo in settimane / 9 settimane | Fino a 3,5 |
| | | A2.2 | B | Incremento effettivo del periodo di apertura a regime oltre il settimo mese di apertura o 30 settimane | 3,5 * Incremento periodo in settimane/ 22 settimane | Fino a 3,5 |
| Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | a) Situazione di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del progetto | A3.1 | B | Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: <input type="checkbox"/> per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale; <input type="checkbox"/> per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Il requisito deve permanere per almeno 2 anni e comunque nell'anno a regime. | 0,80 | 0,80 |
| | b) Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per i figli dei dipendenti, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia | A3.2 | B E ** | Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, Fasciatoio, ecc.) <input type="checkbox"/> Servizio di assistenza all'infanzia (babysitting, ludoteca, spazio giochi attrezzato, ecc.) <input type="checkbox"/> Altro | 1,60 | 1,60 |
| | c) Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge) | A3.3 | B E ** | Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.) <input type="checkbox"/> Realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) <input type="checkbox"/> Altro. | 1,60 | 1,60 |
| Livello di sostenibilità ambientale | Utilizzo di materiali e tecnologie d'intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio, tecniche di risparmio energetico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili | A4.1 | B E ** | Tecniche di risparmio idrico : <input type="checkbox"/> Dispositivi per la riduzione del flusso d'acqua dai rubinetti e dalle docce (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Dispositivi per lo scarico dei wc a due pulsanti (0,80 punti) <input type="checkbox"/> Recupero acque piovane (0,40 punti) <input type="checkbox"/> Altro (es.:Dispositivo di blocco temporale automatico del getto acqua). (0,20 punti) | Somma punti fino a 2 | Fino a 2 |
| | | A4.2 | B | Tecniche di risparmio energetico : <input type="checkbox"/> Dispositivi per lo spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento quando le finestre sono aperte (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Dispositivi per lo spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento e delle luci quando gli ospiti escono dalla stanza (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Interventi di adeguamento alle normative sul risparmio | Somma punti fino a 3 | Fino a 3 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|-------------|
| | | | <p>energetico e per l'isolamento termico e acustico delle stanze (doppi vetri, vetro-camera, intercapedini murali, pannelli isolanti, pellicole antisolari, infissi a camera d'aria e taglio termico, etc) comprovati da apposita certificazione (0,90 punti)⁶</p> <p><input type="checkbox"/> Dispositivi per lo spegnimento automatico delle luci negli spazi comuni (0,15 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Lampadine ad alta efficienza energetica (0,15punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (0,3 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Dotazione di impianto di riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza energetica (0,3 punti)</p> | | |
| | | A4.3 | <p>B E **</p> <p>Ricorso a fonti energetiche rinnovabili in funzione dell'efficienza dell'impianto. Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia. L'energia prodotta è determinata considerando 5 anni di vita utile dell'impianto. Il fabbisogno di energia (F) è determinato dal fabbisogno globale dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. I valori devono essere espressi TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni di utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall'ENEA, sulla base del disposto del Decreto Ministero Industria 15. 2.1991 attuativo della L. 10/91:</p> <p><input type="checkbox"/> Solare termico</p> <p><input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (es.: Impianti a biomasse).</p> | <p>Punti = E/F * 5 dove 0 < E/F <=1. Se E/F > 1 viene considerato = 1 Fino a 5</p> | Fino a 5 |
| Utilizzo di materiali locali e ecocompatibili | | A4.4 | <p>E</p> <p>Materiali locali ed eco-compatibili. Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative:</p> <p><input type="checkbox"/> Materiali tradizionali</p> <p><input type="checkbox"/> Materiali di recupero</p> <p><input type="checkbox"/> Materiali provvisti di certificazione ecologica</p> | 1,00 | 1,00 |
| Rispetto architettura locale e integrazione paesaggistica | | A4.5 | <p>E</p> <p>Rispetto dell'architettura locale e integrazione paesaggistica.:</p> <p><input type="checkbox"/> Applicazione di criteri di progettazione bioclimatica ed ecosistemica passiva (0,50 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Rispetto di tipologie edilizie tradizionali diffuse sul territorio, ovvero struttura ben integrata nel contesto (colore, n° di piani in rapporto agli edifici circostanti, mascheramento con l'utilizzo di specie vegetali ecc.) (0,50 punti)</p> | Somma punti | Fino a 1,00 |
| Riutilizzo di acque reflue depurate per gli usi non potabili | | A4.6 | <p>B E **</p> <p>Riutilizzo acque reflue. Indicare se vale una delle condizioni sottostanti:</p> <p><input type="checkbox"/> La struttura è dotata di un proprio impianto di trattamento (Specificare che tipo di impianto).</p> <p><input type="checkbox"/> Ovvero la struttura è dotata di una rete duale. (Indicare le principali caratteristiche della rete)</p> <p>Specificare almeno uno degli utilizzi (quale condizione necessaria per l'acquisizione del punteggio):</p> <p><input type="checkbox"/> Riutilizzo per l'annaffiatura degli spazi verdi, giardini, prati</p> <p><input type="checkbox"/> Riutilizzo per la manutenzione degli spazi destinati alla pratica sportiva (es campi da golf)</p> <p><input type="checkbox"/> Riutilizzo per gli scarichi nei WC</p> <p><input type="checkbox"/> Riutilizzo per lavaggio autoveicoli/imbarcazioni negli alberghi attrezzati per l'assistenza (Motel)</p> <p><input type="checkbox"/> Per altre forme di utilizzo.</p> | 2,00 | 2,00 |
| Riduzione della produzione di rifiuti e incremento della differenziazione | | A4.7 | <p>B E **</p> <p>Riduzione rifiuti:</p> <p><input type="checkbox"/> Dispositivi atti ad evitare l'utilizzo di prodotti monouso (es. dispenser per sapone) (0,80 punto)</p> <p><input type="checkbox"/> Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata (0,60 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Sistemi di filtraggio per oli e grassi (0,20 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Dotazione di macchinari per la pulizia che limitino il ricorso alle sostanze chimiche (0,30 punti)</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (0,10 punti)</p> | Somma punti fino a 2 | Fino a 2,00 |

⁶ Deve essere prodotto, alla conclusione dell'investimento, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

| | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|---|--|-------------------------|
| | Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi di qualità ambientale specifici per i servizi turistici (Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio) o a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001) | A4.8 | B | Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità (Ecolabel, EMAS, ISO 14.001). Le procedure di adesione si considerano avviate quando è stata inoltrata la richiesta di rilascio della certificazione o registrazione all'organismo competente <input type="checkbox"/> Adesione all'Ecolabel europeo. (3,00 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedura per l'adesione all'Ecolabel europeo (1,80 punti) <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS (2,10 punti) <input type="checkbox"/> Upgrade (impresa certificata ISO 14.001 che produce la dichiarazione ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (1,65 punti) <input type="checkbox"/> Certificato di conformità ISO 14.001. (1,20 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di registrazione EMAS (1,05 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di certificazione (ISO 14.001) (0,75 punti) | Punteggio più elevato fra le condizioni esposte | Fino a 3,00 |
| | Localizzazione dell'intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate | A4.9 | B | Localizzazione: <input type="checkbox"/> La struttura recapita i reflui in pubblica fognatura e i reflui afferiscono ad un impianto pubblico di trattamento delle acque reflue. (0,50 punti) <input type="checkbox"/> La struttura è servita dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (0,50 punti) | Somma punti | Fino a 1,00 |
| Fattibilità amministrativa e velocità della spesa | Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse | A5 | B | Mancanza di autorizzazioni necessarie per avviare il cantiere: <input type="checkbox"/> Concessioni edilizia ritirata (0,50 punti); <input type="checkbox"/> Autorizzazioni specifiche (0,30 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Impatto Ambientale (1,40 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Incidenza (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune) (0,20 punti) Non rileva nel caso di acquisizione di immobili da procedure concorsuali | (Meno Somma punti adempimenti previsti e non ottenuti) | -3 |
| Tipologia ricettiva e tipologie d'intervento | Punteggio attribuito sulla base delle priorità regionali | A6 | B | VEDI TABELLA B) | TABELLA B | Fino a 19,00 |
| Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo | Calcolato in base al reddito prodotto per le iniziative esistenti, al rapporto fra finanziamenti a m/l termine e investimenti ammissibili per le nuove iniziative, alla copertura a garanzia da parte di terzi e alla solidità patrimoniale dell'impresa | A7.1 | B | NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttiva e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci) e/o investimenti ammissibili fino a 250.000 euro: Rapporto F (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni | 8 * F | Fino a 8 |
| | | A7.2 | B | Sostenibilità (oltre 250.000 euro): rapporto S tra la media del reddito operativo (Ro) prodotto nei due esercizi chiusi precedenti moltiplicato 5 e l'investimento ammissibile (I) previsto a chiusura del piano finanziario Sostenibilità S $S = Ro * 5 / I$ | 8 * S | Minimo 0,00 Max 8,00 |
| | | A7.3 | B | Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento | 4,00 | 4,00 |
| Miglioramenti del servizio | Impatto degli interventi previsti dal piano sull'offerta | A8 | B | Rapporto SA fra Spesa ammissibile per servizi annessi / (80% Spesa per investimenti produttivi ammissibili) | 20 * SA | Minimo 0 Massimo 20 |
| Capacità di conseguire l'obiettivo | Capacità economica e finanziaria dell'impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio; per le nuove iniziative rapporto fra nuovi mezzi propri e investimenti ammissibili | A9 | B | NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttiva e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci): Rapporto R fra apporto di nuovi mezzi propri/60% investimenti ammissibili per il piano specifico. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni | 12 * R | Fino a12 |
| | | | B | <input type="checkbox"/> ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 8% (2 punti) <input type="checkbox"/> ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se > 11% (2 punti) <input type="checkbox"/> Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se < 12% (2 punti) <input type="checkbox"/> Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 75% (1 punto) <input type="checkbox"/> Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (2 punti) <input type="checkbox"/> Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/l) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/l)/AF se > 1 (2 punti) Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda | Somma punti fino a 12 | Fina a12 |
| | | | | | | 100,00 |

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

** Quando è stata indicata la tipologia "Altro" sulla tipologia di intervento si esprime l'esperto e successivamente la Banca attribuisce il punteggio.

Tabella B - PRIORITÀ REGIONALI

| TIPOLOGIA INVESTIMENTI | | AMPLIAMENTO | DIVERSIFICAZIONE PRODOTTI NUOVI AGGIUNTIVI | ACQUISIZIONE ATTIVI | DIVERSIFICAZIONE CAMBIAMENTO PROCESSO PRODUTTIVO | NUOVA UNITA' PRODUTTIVA |
|------------------------|--------------------------|-------------|--|---------------------|--|-------------------------|
| ATTIVITÀ AMMISSIBILI | | | | | | |
| Alberghiere | Albergo | 11,5 | 19 | 16,5 | 14 | 13 |
| | Villaggio albergo | 11,5 | 19 | 16,5 | 14 | 13 |
| | Motel | 11,5 | 19 | 16,5 | 14 | 13 |
| | Albergo diffuso | 14 | 13 | 16,5 | 14 | 19 |
| | Albergo residenziale | 11,5 | 19 | 16,5 | 14 | 13 |
| Aria Aperta | Campeggi | 11,5 | 16,5 | 14 | | |
| Turismo Rurale | Alloggi turistico rurali | 11,5 | 13 | 14 | 14 | 19 |

| Tabella C – SERVIZI PER IL TURISMO | | | | | | |
|---|--|----------|----|--|---|-------------------|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | CO DI CE | C* | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALITA CALCOLO PUNTEGGIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Cofinanziamento | Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%) | C1 | B | Quota richiesta da 60,00% a 100,00% | 6 * 60/(% richiesta con due decimali) | 6,00 |
| Favorire l'aggregazione delle imprese operanti nel settore turistico. | Numero delle imprese e dei soggetti coinvolti | C2.1 | B | Rapporto imprese aderenti al soggetto consortile / 1/8 delle imprese settore turistico che hanno aderito ad un Progetto Integrato valutate come operazioni "indispensabili" degli Itinerari o "importanti" (Itinerari, del Turismo sostenibile) pari a 326 | 7,5 * N. imprese consorzio / 326 | Fino a 7,5 |
| | | C2.2 | B | Rapporto soggetti pubblici aderenti al soggetto consortile / 1/8 dei soggetti pubblici settore turistico che hanno aderito ad un Progetto Integrato valutate come operazioni "indispensabili" degli Itinerari o "importanti" (Itinerari, del Turismo sostenibile) pari 130 | 2,50 * N. soggetti pubblici consorzio / 130 | Fino a 2,50 |
| Qualità e innovatività del progetto | Introduzione di Innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.) | C3.1 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 10 punti). | Fino a 10 | Fino a 10 |
| | Introduzione di adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e tele-prenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo | C3.2 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 10 punti). | Fino a 10 | Fino a 10 |
| | Introduzione di un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promozionale pubblicitario) | C3.3 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 10 punti). | Fino a 10 | Fino a 10 |
| | Studio, predisposizione e organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione nuovi elementi di attrazione | C3.4 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 8 punti). | Fino a 8 | Fino a 8 |
| | Sperimentazione di forme particolari di accoglienza e servizi ai turisti anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali | C3.5 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 4 punti). | Fino a 4 | Fino a 4 |
| | Promozione di forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area | C3.6 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 4 punti). | Fino a 4 | Fino a 4 |
| | Attività di sensibilizzazione/informazione di operatori coinvolti nel progetto | C3.7 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (fino a 4 punti). | Fino a 4 | Fino a 4 |
| Coerenza dell'intervento | Coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel Progetto Integrato di Sviluppo al quale la maggioranza delle imprese costituenti il consorzio hanno partecipato. | C4.1 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (Coerente/Non coerente) | 12,50 | 12,50 |
| | Coerenza del piano di sviluppo aziendale (misurabilità degli obiettivi finali ovvero ciò che si intende ottenere in termini di promozione del sistema turistico) | C4.2 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione (Coerente/Non coerente) | 12,50 | 12,50 |
| Elementi di contesto | Valore delle attività svolte pari almeno a 50.000 euro nel triennio (escluse le spese amministrative per gli organi sociali). | C5.1 | B | Presente/Non presente | 4,00 | 4,00 |
| | Iscrizione nella banca dati regionale delle imprese turistiche aderenti al Soggetto Consortile prima della presentazione della domanda | C5.2 | B | Almeno 80% | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | 100,00 |

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

** Quando è stata indicata la tipologia "Altro" sulla tipologia di intervento si esprime l'Esperto e successivamente la Banca attribuisce il punteggio.

| Tabella P – CIRCUITO POSADAS | | | | | | |
|--|--|----------|----|---|---|------------------------|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | CO DI CE | C* | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | MODALIT A' CALCOLO PUNTEGGIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
| Cofinanziamento | Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%) | P1 | B | Quota richiesta da 60,00% a 100,00% | 3 * 60/(% richiesta con due decimali) | Fino a 3 |
| Contributo all'allungamento della stagione | Periodo di apertura | P2 | B | Effettivo del periodo di apertura a regime oltre il settimo mese di apertura o 30 settimane | 2,7 * periodo in settimane oltre le 30 / 22 settimane | Fino a 2,7 |
| Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | Situazione di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del progetto | P3 | B | Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: <input type="checkbox"/> per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale; <input type="checkbox"/> per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Il requisito deve permanere per almeno 2 anni e comunque nell'anno a regime. | 0,30 punti | 0,30 punti |
| Finalità e priorità individuate dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i., e grado di sostenibilità ambientale | Punteggio attribuito sulla base delle finalità e priorità individuate dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i., e grado di sostenibilità ambientale | P4 | E | Valutazione di: - Capacità della proposta architettonica e paesaggistica di interpretare la caratterizzazione identitaria dei luoghi nel rispetto della filosofia, degli orientamenti e degli indirizzi della pianificazione paesaggistica regionale, - Capacità della proposta di cogliere i migliori aspetti di tipo insediativo, architettonico, tipologico, infrastrutturale, artistico; - Replicabilità e trasferibilità del progetto tipo; - Livello di distribuzione delle strutture nelle Province ed in località diverse; - Capacità di realizzazione e di gestione del marchio "posadas" e gestione/integrazione di eventuali strutture aggiuntive in franchising con il marchio "posadas"; - Piano di marketing e promozione del circuito "posadas"; - Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani, portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla Legge) e le famiglie; - Livello di sostenibilità ambientale: tecniche di risparmio idrico, tecniche di risparmio energetico; ricorso a fonti energetiche rinnovabili; riutilizzo acque reflue e riduzione rifiuti; adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità (Ecolabel, EMAS, ISO 14.001.); | Valutazione e degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione | Fino a 50 |
| Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo | Calcolato in base al rapporto fra finanziamenti a m/l termine e investimenti ammissibili per le nuove iniziative, alla copertura a garanzia da parte di terzi e solidità patrimoniale dell'impresa | P5.1 | B | Rapporto F (finanziamenti a m/l termine + leasing)/totale investimenti ammissibili. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni | 8 * F | Fino a 8 |
| | | P5.2 | B | Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento. Il punteggio verrà assegnato esclusivamente se almeno il 50% dei finanziamenti totali è assistito da garanzia | 4,00 | 4,00 |
| Miglioramenti del servizio | Impatto degli interventi previsti dal piano sull'offerta | P6 | B | Rapporto SA fra Spesa ammissibile per servizi annessi / (80% Spesa per investimenti produttivi ammissibili) | 20 * SA | Minimo 0 Massimo 20 |
| Capacità di conseguire l'obiettivo | Capacità economica e finanziaria dell'impresa proponente sulla base del rapporto fra nuovi mezzi propri e investimenti ammissibili | P7 | B | Rapporto R fra apporto di nuovi mezzi propri/60% investimenti ammissibili per il piano specifico. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni | 12 * R | Fino a 12 |
| | | | | | | 100,00 |

Per la Tabella P, il valore dei finanziamenti a m/l termine, dei finanziamenti in leasing, dell'apporto di nuovi mezzi propri, delle spese ammissibili per i servizi annessi, delle spese ammissibili per il Piano specifico si riferiscono al complesso degli Investimenti Produttivi del Piano di Sviluppo Aziendale per il circuito "posadas"

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

Il punteggio dei singoli Piani è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

(S) - PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI REALI

Art. 11 - Servizi Reali Ammissibili

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piano Integrato dei Servizi Reali, da parte delle PMI operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 5, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piano Integrato dei Servizi Reali sono finalizzati a:

- supportare lo start up di imprese in fase di avvio;
- accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.

2. I Piani Integrati dei Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto 3.

3. I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività:

- a) strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale;
- b) marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; alla predisposizione di piani di comunicazione;
- c) organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi;
- d) certificazione. Tale area comprende servizi finalizzati alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese turistiche e alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale (adeguamenti alle norme UNI EN ISO 9001; certificazioni 14001, EMAS, Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio, S.A. 8000);
- e) finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria;

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.

4. Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Nel caso di richieste avanzate da consorzi o società consortili i servizi potranno essere a favore del soggetto consortile per l'attività comune e/o a favore degli associati. In questo caso si fa riferimento ai codici ATECO 2002 delle singole imprese beneficiarie.

5. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa o il servizio non risulti giustificato dall'autodiagnosi aziendale, si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso secondo quanto previsto dal catalogo dei servizi.

6. La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito un Repertorio autoreferenziato di consulenti e società di consulenza con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale. Le modalità di funzionamento del Repertorio sono regolamentate con apposito disciplinare.

I Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali nell'ambito dei consulenti e delle società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato, ovvero potranno chiedere l'inserimento nel Repertorio autoreferenziato di consulenti e di società di consulenza qualificati ai quali si intenda affidare la realizzazione del progetto o di parti di esso prima della presentazione della Domanda di Agevolazione.

L'Amministrazione Regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che il nuovo fornitore garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

7. I servizi devono essere realizzati utilizzando la struttura organizzativa del fornitore incaricato al quale non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata. E' fatta eccezione per le attività operative da realizzarsi all'estero che possono essere demandate a soggetti esteri non appartenenti alla propria struttura organizzativa.

8. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Art. 12 - Spese Ammissibili

1. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- i costi diretti dell'Ente di certificazione.

3. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:

- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando;
- oppure,
- adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

Art. 13 - Forme e Intensità dell'Agevolazione

1. Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004. L'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.*

2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.

3. La misura concedibile del contributo in conto capitale, non può superare il 50% dell'investimento ammissibile ad agevolazione.

4. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali per il turismo" allegato al bando. Per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione, in relazione alla complessità aziendale espressa dal fatturato dichiarato nell'ultimo

bilancio approvato. Nel caso di richieste avanzate da consorzi o società consortili, ai fini del calcolo dei massimali di costo di ciascun servizio, si fa riferimento alla somma dei fatturati di ciascuna impresa associata ammissibile. Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento ai massimali di prima fascia previsti nel Catalogo.

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'agevolazione superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre in allegato alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante eventuali agevolazioni di cui abbia in precedenza usufruito in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo.

5. L'azienda dovrà inserire nella domanda di agevolazione, in particolare nel piano finanziario, le fonti che intende attivare per la copertura dei predetti investimenti, allegando idonea documentazione a supporto al fine di consentire al Soggetto Attuatore le necessarie valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto.

Art. 14 - Criteri di Valutazione

La valutazione del Piano Integrato di Servizi Reali è effettuata assegnando a ciascun Piano un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

| Tabella D – SERVIZI REALI | | | | | |
|---|--|-------------|-----|--|---|
| CRITERIO | ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE | CODICE | C * | PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI | CALCOLO PUNTEGGIO |
| D1 - Competitività | Livello di competitività | D1.1 | B | NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci) | 5 |
| | | D1.2 | B | Incremento di almeno 0,05 nell'anno a regime del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda | 5 |
| | | D1.3 | B | Incremento di almeno 0,05 del rapporto ROS (<i>Return On Sale</i>) = (Risultato della gestione caratteristica) / Ricavi da vendite e prestazioni nell'anno a regime rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda | 5 |
| D2 – Coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi | Organicità del Piano nel suo complesso e rispondenza alle strategie, capacità di risoluzione delle problematiche sulla base delle prospettive di miglioramento competitivo individuate dall'analisi anche in relazione al Piano di Sviluppo proposto. Capacità di sostenere l'investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale dei servizi (S) e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F). Per le nuove iniziative si considera il rapporto fra apporto di mezzi propri e investimenti ammissibili | D2.1 | E | Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> i servizi sono ben progettati nel piano di lavoro; <input type="checkbox"/> il piano è coerente rispetto alle problematiche emerse in sede di autodiagnosi; <input type="checkbox"/> il piano contiene un insieme integrato di servizi e non una singola consulenza | Fino a 25 |
| | | D2.2 | B | NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci): Rapporto F fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / 70 %investimenti ammissibili per il piano specifico). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni. | 15* F Massimo 15 |
| | | D2.3 | B | $R = S / F$ R < 2% (punti 15) 2% ≤ R < 5% (punti 12) 5% ≤ R < 10% (punti 7,5) R ≥ 10% (punti 4,5) | Fino a 15 secondo attribuzione punteggio |
| D3 - Sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale | Livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi, tipologia di certificazione. | D3.1 | E | Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione dei servizi reali sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business | Fino a 30 |
| | | D3.2 | B | I piani dei servizi sono finalizzato alla registrazione EMAS (10 punti) | Punteggio più elevato fra le condizioni esposte |
| | | D3.3 | B | Il piano è finalizzato al conseguimento della certificazione ISO 14001 (5 punti) | |
| | | D3.4 | B | L'impresa possiede già una forma di certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) (3 punti) | |
| D4 - Qualificazione del fornitore | Esperienza del consulente | D4 | E | Il consulente deve avere almeno 2 anni di attività nel settore di consulenza. In ogni caso, per assegnare il punteggio, il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto. Viene, comunque, equiparata a 2 anni di attività la consulenza prestata il cui valore sia almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto. | 10 |
| | | | | | 100 |

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

** Quando è stata indicata la tipologia "Altro" sulla tipologia di intervento si esprime l'Esperto e successivamente la Banca attribuisce il punteggio.

Il punteggio del Piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenuti ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

(F) - PIANO DELLA FORMAZIONE AZIENDALE

Art. 15 - Tipologie di Attività Ammissibili

1. Il Piano della Formazione Aziendale deve essere coerente con il Piano di Sviluppo Aziendale e può prevedere la formazione dei nuovi assunti, l'aggiornamento e la specializzazione del personale dell'impresa prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

Il Piano della Formazione Aziendale deve essere coerente con gli accordi tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

2. Il Piano della Formazione Aziendale è definito sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali dell'impresa ed è finalizzato a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze.

3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

- a) "Formazione Generale": la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che, pertanto, migliora in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
- b) "Formazione Specifica": la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

4. Il Piano della Formazione Aziendale è articolato in:

- a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA), attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con agenzie formative. Queste devono dichiarare, al fine di svolgere l'attività formativa oggetto del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, rinvenibili nel sito internet www.regione.sardegna.it/accreditamento; devono inoltre dichiarare che, approvata la graduatoria e prima dell'avvio delle attività formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per l'accreditamento delle sedi

formative⁷; Qualora la formazione debba essere svolta all'esterno dell'azienda, la sede formativa individuata deve essere accreditata prima dell'avvio dell'intervento formativo. Viceversa, nel caso in cui l'azienda abbia capacità logistica interna per lo svolgimento dell'attività corsuale (teorica e/o pratica) e intenda svolgere l'attività formativa nei propri locali, la sede non è soggetta alle procedure di accreditamento.

I corsi possono essere attuati secondo le seguenti modalità:

- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza (secondo quanto previsto dal sistema di accreditamento regionale);
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono rivolti ai singoli lavoratori delle PMI e delle grandi imprese e sono realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali. L'accesso all'offerta formativa avverrà, in via prioritaria, con ricorso al catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse III – Misura 3.16 POR Sardegna 2000-2006) pubblicato nel sito www.regione.sardegna.it e www.sardegnaalavoro.it sulle seguenti aree tematiche:

- Competenze Linguistiche;
- Gestione d'impresa;
- Informatica;
- Marketing, comunicazione e pubblicità;
- Qualità e Sicurezza.

Qualora l'intervento formativo di cui si intende fruire non fosse ricompreso tra le aree o le sottoaree disponibili nel catalogo regionale di percorsi di formazione continua individuale, al momento della presentazione del progetto formativo, il finanziamento del voucher avverrà:

- mediante il ricorso ai cataloghi di altre regioni italiane, a condizione che l'offerta formativa stessa sia validata dalla medesima Amministrazione Regionale o dalle province autonome e, comunque, nel rispetto dei sistemi regionali di accreditamento vigenti presso le medesime⁸;

o in alternativa,

- mediante il ricorso al libero mercato, a condizione che i soggetti che erogano la formazione siano in regola con la normativa vigente e con i sistemi di accreditamento vigenti nel territorio o nello Stato di "stabilimento", nel quale cioè è ubicata la propria sede. In siffatta ipotesi, alla domanda deve essere allegato il certificato di accreditamento qualora l'attività si svolga in territorio italiano⁹; qualora si svolga fuori dal territorio nazionale, ma comunque nell'ambito dei paesi ricompresi nell'UE, dovrà prodursi idonea documentazione.

Nell'ipotesi in cui l'attività formativa debba essere svolta nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in fase di partecipazione al bando, i soggetti che erogano la formazione devono dichiarare di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, rinvenibili nel sito internet www.regione.sardegna.it/accreditamento; devono inoltre dichiarare che, approvata la graduatoria e prima dell'avvio delle attività formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per

⁷ L'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante il possesso del requisito summenzionato, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

⁸ L'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante la sussistenza degli elementi indicati, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

⁹ In alternativa alla produzione del certificato, l'impresa può allegare un'autocertificazione avente ad oggetto gli estremi dell'atto di accreditamento, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

l'accreditamento delle sedi formative¹⁰.

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

5. E', comunque, responsabilità dell'impresa richiedente le agevolazioni, verificare il possesso dei requisiti in capo all'Agenzia per l'attribuzione del punteggio previsto dal punto E6 della Tabella E. L'Amministrazione Regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che la nuova Agenzia Formativa garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

6. I Piani di Formazione Aziendale devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

Art. 16 - Spese Ammissibili

1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:

- a) progettazione;
- b) coordinamento;
- c) retribuzione personale docente;
- d) trasferte per personale docente, qualora la formazione venga erogata presso la sede del soggetto richiedente;
- e) attività di tutoraggio;
- f) spese relative a personale amministrativo non docente;
- g) spese per trasferta di personale amministrativo non docente;
- h) spese per utilizzo locali e attrezzature finalizzate all'attività formativa;
- i) supporti informatici e audiovisivi;
- l) costi generici di gestione afferenti l'attività di formazione;
- m) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- n) costi di trasferta dei partecipanti al progetto di formazione;

La somma dei punti m) e n) sopraindicati sono ammissibili fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:

- a) costo di partecipazione alle attività formative;
- b) spese di trasferta del destinatario della formazione;
- c) costi del personale partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a) e b) sopraindicati. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

4. Per i costi comunque occorre far riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida per la

¹⁰ L'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante il possesso del requisito summenzionato, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore

rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico” approvate con Determinazione n. 27600/1761/DG del 22.06.2007 del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

5. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:
- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando;
 - oppure,
 - adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

Art. 17 - Forma ed Intensità dell'A agevolazione

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto:

nel Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006; Gli aiuti sono erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. L'aiuto alle PMI è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.

3. In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 15 sono così definite:

- a) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al:
- nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 25% per le grandi imprese e al 35% per le PMI;
 - Sezioni Censuarie ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 30% per le grandi imprese e al 40% per le PMI;
- b) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al:
- nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 50% per le grandi imprese e al 70% per le PMI;
 - nelle Sezioni Censuarie ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 55% per le grandi imprese e al 75% per le PMI;
 - le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali esclusivamente per le spese sostenute per la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati;
 - nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile ad agevolazione per ora di attività formativa è pari a:

- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5;
- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20, con un

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

5. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a sessanta per le grandi imprese, quarantacinque per le medie imprese e trenta per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile ad agevolazione di un Voucher Aziendale è pari a 2.000 euro. L'ammontare del voucher è liquidato esclusivamente per gli allievi che hanno frequentato almeno il 75% della durata totale del corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti in materia. Qualora gli allievi frequentano una percentuale inferiore al 75% della durata totale del corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, è liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla è riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non hanno raggiunto almeno il 50% della durata totale del corso.

L'Amministrazione Regionale valuta e concede il finanziamento per l'attuazione del Piano della Formazione Aziendale per l'insieme delle operazioni approvate. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre in allegato alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante eventuali agevolazioni di cui abbia in precedenza usufruito in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo.

6. L'azienda dovrà inserire nella domanda di agevolazione, in particolare nel piano finanziario, le fonti che intende attivare per la copertura dei predetti investimenti, allegando idonea documentazione a supporto al fine di consentire al Soggetto Attuatore le necessarie valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto.

Art. 18 - Criteri di Valutazione

La valutazione dei Piani di Formazione Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

| Tabella E – FORMAZIONE PER SINGOLO PIANO | | | | | |
|---|--|-------------|----------|---|--|
| CRITERIO | PARAMETRO DI VALUTAZIONE | CODI CE | C* | ATTRIBUZIONE PUNTI | CALCOLO PUNTEGGIO |
| Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione | Facilitazione di accesso alla formazione | E1 | E | Previsione di orari di frequenza ai corsi che consentano di conciliare l'attività formativa con l'orario di lavoro e gli impegni familiari. Il punteggio è assegnato anche nel caso in cui l'indagine evidenzi che non è necessario adoperare accorgimenti specifici. | 5,00 |
| Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di sviluppo aziendale | Contributo per accrescere la competitività e per sostenere lo sviluppo aziendale attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nell'azienda negli ambiti prioritari di intervento previsti dall'art. 15 comma 1 | E2 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione | Fino a 30 |
| Metodologie didattiche | Completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili) | E3.1 | E | Interventi formativi previsti nel catalogo della Regione Autonoma della Sardegna | Fino a 10 |
| | | E3.2 | E | Interventi formativi non previsti nel catalogo RAS: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione | Fino a 9 |
| Contenuti didattici e articolazione del percorso strumentazione didattica | Completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili) | E4.1 | E | Interventi formativi previsti nel catalogo della Regione Autonoma della Sardegna | Fino a 25 |
| | | E4.2 | E | Interventi formativi non previsti nel catalogo RAS: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione | Fino a 24 |
| Sistemi di valutazione e monitoraggio | Completezza e chiarezza descrittiva | E5 | E | Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione | Fino a 10 |
| Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione | Numero corsi | E6 | E | Numero corsi realizzati nell'ultimo triennio (da 1 a 3) analoghi per contenuti e destinatari rispetto a quelli proposti 1 corso = 1 punto 2 corsi = 3 punti 3 corsi = 5 punti | Secondo attribuzione punti Fino a 5 |
| Destinatari della formazione | Percentuale di personale inviato a formazione | E7 | B | La percentuale deve essere calcolata sul totale delle categorie di cui all'art. 15, comma 6, presenti in impresa al momento in cui viene presentata la domanda di agevolazione. Nelle suddette categorie devono essere compresi anche i nuovi assunti di cui all'art. 15, comma 1. Il punteggio viene attribuito se il Piano coinvolge almeno il 25% del personale. | 5 |
| Congruità dell'investimento | Fatturato aziendale rapportato ai costi del Piano della Formazione Aziendale e per le nuove iniziative rapporto fra apporto di mezzi propri ed investimenti ammissibili | E8.1 | B | NUOVE INIZIATIVE (nuovi impianti e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci): rapporto R fra mezzi propri / 50% investimenti ammissibili per la formazione. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni. | 10 * R fino a 10 |
| | | E8.2 | B | Rapporto tra il fatturato aziendale (F) calcolato come media matematica dei fatturati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, precedenti alla presentazione della domanda e l'investimento ammissibile per la realizzazione del Piano della Formazione proposto (PFA) F/PFA > 1 punti 10; F/PFA ≤ 1 fino a 10 punti | 10* F/PFA Fino a 10 |
| | | | | | 100 |

* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

Il punteggio del singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI

Art. 19 - Iter procedurale per la Valutazione e la Selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale

1. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 123/98.
2. La procedura relativa ai Piani di Sviluppo Aziendale presentati per il circuito "posadas" (art. 5, comma 3) prevede tempi di presentazione, istruttoria, approvazione e pubblicazione della graduatoria differenziati dalla procedura relativa ai Piani di Sviluppo Aziendale che riguardano le altre tipologie indicate all'art. 5.
3. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - b) verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - c) istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - d) valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - e) valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale;
 - f) approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.
4. Gli adempimenti istruttori sono effettuati dal Soggetto Attuatore, di cui al successivo Articolo 20, relativamente alla:
 - a) verifica dell'ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - b) valutazione dei singoli Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
 - c) valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.
5. L'approvazione delle graduatorie definitive dei Piani di Sviluppo Aziendale è effettuata da uno specifico Comitato Interassessorile costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione Regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

Art. 20 - Soggetto Attuatore

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore".
2. Il Soggetto Attuatore è stato individuato in UNICREDIT BANCA S.p.A.

Art. 21 - Domanda di Agevolazione

1. La Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente Articolo 6 deve essere presentata entro i termini fissati nell'Avviso e con le modalità previste nel presente Bando.
2. La Domanda di Agevolazione si compone di:
 - **Modulo di Domanda** (come da fac-simile allegato al Bando);
 - **Piano di Sviluppo Aziendale e Piani di Sviluppo specifici.** Questi ultimi sono contenuti in sezioni della Scheda tecnica e del Piano descrittivo (I. Investimenti Produttivi, S. Piano Integrato di Servizi Reali, F. Piano di Formazione Aziendale). Il Piano di Sviluppo Aziendale si articola in:
 - **Scheda tecnica** che contiene le informazioni e dati dell'impresa e del programma suddivisa in

specifiche sezioni per i Piani di Sviluppo specifici;

- **Piano descrittivo** sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;

- **Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda di Agevolazione**
- **Documentazione ulteriore prevista dall'art. 5, comma 3, per il circuito "posadas".**

La Domanda di Agevolazione (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla scheda tecnica e al piano descrittivo di cui al comma precedente, deve essere autenticata da un pubblico funzionario o notaio, o sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentate del soggetto proponente o dal suo procuratore speciale allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Nel caso in cui a firmare sia il procuratore speciale, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata la relativa procura o copia autenticata della stessa

3. La Domanda di Agevolazione deve essere predisposta esclusivamente in modalità telematica utilizzando la procedura disponibile sul sito www.regione.sardegna.it. Per poter procedere alla compilazione della Domanda di Agevolazione è necessario registrarsi nella specifica sezione.

A fine di facilitare la compilazione dell'applicativo web, nelle sezioni dedicate al bando PIA Turismo e Posadas del sito internet della Regione, sono allegati i facsimile dei moduli di domanda, le schede tecniche, lo schema del Piano descrittivo e un elenco degli allegati obbligatori.

La domanda di agevolazione in originale e la documentazione allegata deve essere stampata su normali fogli bianchi formato A4, posta nella corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli. Le Domande di Agevolazione si completano con il Piano descrittivo e con gli allegati previsti per i Piani Specifici **pena inammissibilità** delle stesse. Il sistema informatico, all'atto dell'invio della Domanda, assegna un numero di protocollo che viene riportato sulla copia stampabile e che ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. **La domanda si considera ammissibile solo se viene validata sul sistema entro la data indicata dall'art. 22, comma 1 e 2.**

I moduli di domanda, unitamente alla prevista documentazione, devono essere presentati esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere o corriere espresso con avvio di ricevimento. Le domande unitamente alla documentazione obbligatoria devono essere inviate al Soggetto Attuatore **entro i termini previsti dall'art. 22, comma 1 e 2.**

4. Con riferimento ai Piani Produttivi aziendali non è ammessa la presentazione di una nuova domanda per la medesima unità produttiva se la stessa unità, risulta già agevolata con leggi o bandi regionali o con la legge n. 488/92, come nuovo impianto.

Il divieto soprariportato non vige se alla data di presentazione della domanda a valere sul presente Bando sia stata già presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento .

Nel caso in cui la medesima unità produttiva risulti già agevolata con leggi o bandi regionali o con la legge n. 488/92 con tipologie diverse da nuovo impianto è possibile la presentazione della domanda a valere sui fondi del presente Bando, ma è fatto espresso divieto di richiedere l'erogazione delle agevolazioni per anticipazione.

Tale divieto non vige se alla data di presentazione della domanda a valere sul presente Bando sia stata già presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento .

Con riferimento ai Piani di Servizi Reali e Formazione in presenza di iniziative precedenti già agevolate, i programmi presentati devono essere diversi da quelli sui quali si stanno ricevendo aiuti ai sensi di altri strumenti di agevolazione comunitaria, nazionale e regionale. Nel Piano descrittivo andrà evidenziato che sono in corso altri progetti e che questi sono diversi da quelli inseriti nella Domanda di Agevolazione a valere sul presente Bando.

5. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente bando non possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi in relazione agli

stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente Bando¹¹.

6. Nella Domanda di Agevolazione, il costo del programma previsto dal Piano di Sviluppo Aziendale in linea con gli "Orientamenti comunitari", non può subire modifiche in aumento o in considerazione della particolare procedura concorsuale, in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori fino alla pubblicazione delle graduatorie.

Le domande che risultano inoltrate in difformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono considerate ammissibili.

7. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, ed intervengano tra la data di presentazione della domanda e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa Domanda sarà considerata decaduta. Ciò, in considerazione del carattere concorsuale della procedura e per evitare alterazioni del principio di parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Bando.

8. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, il **soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità** del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati e trascritti (nei casi in cui è previsto dalla Legge), anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle Domande di Agevolazione. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della Domanda di Agevolazione.

Tale requisito non è richiesto nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi;
- i singoli piani si realizzino materialmente in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa (quali agenzie formative o sedi dei fornitori dei servizi reali) purché gli stessi piani, comunque, siano relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna.

Qualora il Piano di Investimenti produttivi debba essere realizzato in un'unità produttiva sottoposta a procedura concorsuale per attestare la piena disponibilità occorrerà presentare:

- a) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad un'asta pubblica, copia del verbale di aggiudicazione temporanea;
- b) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad una trattativa privata, idonea certificazione da parte del curatore fallimentare.

9. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle Domande di Agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

10. Nel caso in cui il piano di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile

¹¹ Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."
[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.

11. Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Si precisa che qualora l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

La dimostrazione della predetta rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso non è richiesta nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo Aziendale preveda solo formazione e/o servizi reali con esclusione degli investimenti produttivi;
- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative, purché localizzate in Sardegna.

12. Anche nel caso in cui il Comune abbia attivato, prima della presentazione della Domanda di Agevolazione, la procedura di variazione prevista dal Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7) pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 dell' 8 settembre 2006, la stessa Domanda di Agevolazione può essere presentata e considerata ammissibile, a condizione che entro i termini di chiusura dell'istruttoria l'impresa possa attestare, nei modi previsti al punto precedente, che il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. L'attivazione della procedura prevista dal DPR n. 82/2006 deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Comune e da allegare alla Domanda di Agevolazione.

Art. 22 - Presentazione della Domanda di Agevolazione

1. Le Domande di agevolazione devono essere validate sul sistema informatico entro il **29^{*} ottobre 2008** ed inviate al Soggetto Attuatore entro il **30^{*} ottobre 2008** a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso e pervenire - **a pena di esclusione** - al Soggetto Attuatore entro 10 giorni dalla data di validazione ultima utile prevista dal bando.

2. Esclusivamente per il circuito "**posadas**", le Domande di agevolazione devono essere validate sul sistema informatico nel periodo dal **16 ottobre** al **26 novembre 2008** ed inviate al Soggetto Attuatore entro il **27 novembre 2008** a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso e pervenire - **a pena di esclusione** - al Soggetto Attuatore entro 10 giorni dalla data di validazione ultima utile prevista dal bando.

3. Sul presente bando è consentita la riformulazione delle istanze già presentate entro il 26.11.2007 a valere sui fondi di cui al bando PIA Turismo e Beni Culturali pubblicato il 14.08.2007 sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e risultate, sulla base della graduatoria finale approvata con determinazione n. 2115/130 CRP dell'11/04/2008, parzialmente agevolate o totalmente inammissibili ai sensi degli articoli 9, 13, 17 mantenendo, comunque valida, ai soli fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, l'eventuale autorizzazione all'avvio anticipato delle spese già concessa dalla Regione Sardegna, di cui all'art. 3, comma 9, del precedente bando alle seguenti condizioni:

a) Le domande risultate inammissibili ai sensi degli articoli 9, 13, 17, del bando suddetto possono essere riformulate, mantenendo valido il modulo di domanda già presentato, mantenendo il limite massimo di spese ammissibili ed il limite massimo del contributo concedibile entro l'importo indicato nel medesimo modulo di domanda. Eventuali eccedenze saranno riportate entro i suddetti limiti a cura del Soggetto Attuatore; Esclusivamente per le istanze precedentemente presentate che riportino spese ammissibili inferiori ai nuovi limiti minimi previsti dal presente bando, i richiedenti sono tenuti a riadeguare le spese suddette a quanto

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

previsto dall'art. 9 comma 11. Il Soggetto Attuatore provvederà a riportare il contributo concedibile entro l'importo indicato nel precedente modulo di domanda.

b) Per le domande contenenti Piani di Sviluppo Aziendale parzialmente agevolate, in quanto uno o più piani specifici sono risultati inammissibili ai sensi degli articoli 9, 13, 17, del suddetto bando possono essere riproposte secondo quanto indicato nel punto a) esclusivamente previa rinuncia alle agevolazioni già **concesse**.

Le Domande di Agevolazione riformulate ai sensi dei punti a) e b) della presente riapertura dovranno comunque essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l'apposito sistema informatico allegando anche l'intera documentazione cartacea prevista dal bando e quella utile per la verifica da parte del Soggetto Attuatore degli indicatori per la valutazione esposti dall'impresa, pena l'esclusione.

4. Tutta la documentazione, in duplice copia, deve essere contenuta in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del Soggetto Proponente. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura "PACCHETTI INTEGRATI di AGEVOLAZIONE (PIA) TURISMO - POSADAS - Non Aprire", deve essere spedito al seguente indirizzo:

**UNICREDIT BANCA SPA
ALLEANZE, CONFIDI E FINANZA AGEVOLATA
SUPPORTO RETE
Via F. Baracca, 5
06128 PERUGIA (PG)**

5. La Domanda di Agevolazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l'apposito sistema informatico, pena l'esclusione. Si precisa che qualora la Domanda cartacea differisca da quella in formato elettronico la Domanda non sarà ammissibile.

Non saranno ammissibili le Domande:

- spedite prima del termine previsto dal presente Bando o pervenute al Soggetto Attuatore successivamente ai termini di cui al precedente comma 1 e 2 (per l'invio farà fede la data del timbro di spedizione);
- con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.

Art. 23 - Verifica dell'Ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 20, al ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La verifica dell'ammissibilità riguarderà:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni e in particolare;
 - condizioni soggettive previste dall'art. 3;
 - condizioni oggettive previste dall'art. 5;
 - condizioni specificatamente previste dagli articoli che disciplinano ogni singolo piano nonché ogni altra condizione prevista nel bando;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, nei casi previsti dal presente Bando;
- La verifica dell'effettiva rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, per gli edifici candidati a diventare strutture ricettive del circuito "posadas", è valutata dagli esperti nominati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. La Domanda di agevolazione che risulti carente dei documenti previsti come **obbligatori**, o i cui documenti non risultino conformi a quanto previsto dal bando, non è considerata valida e deve essere respinta, con una

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo. La nota deve essere trasmessa per competenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati.

Art. 24 - Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale da parte del Soggetto Attuatore

1. Accertata l'ammissibilità, la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della relativa documentazione, il Soggetto Attuatore procede alla istruttoria di ciascun Piano Specifico e del Piano di Sviluppo Aziendale nel suo complesso.

2. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria, tramite:
 - la verifica della sussistenza dello stato di salute dell'impresa nel complesso;
 - la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che l'impresa è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, laddove previsto dal presente Bando;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene l'avvio del programma, la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

3. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati (salvo espressa deroga prevista dal presente Bando), acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, etc.

4. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. La verifica di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, deve essere, invece, puntuale e deve essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato e la relativa congruità.

5. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il Soggetto Attuatore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la Domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il Soggetto Attuatore ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.

6. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima

consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

7. L'istruttoria delle Domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del Piano di Sviluppo Aziendale nel suo complesso redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna, da trasmettere, entro 90 giorni agli Assessorati competenti per materia. L'istruttoria riporterà le valutazioni di cui ai successivi artt. 25 e 26.

Art. 25 - Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale da parte degli Esperti

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione (con 8 decimali) riportati:

- nell'articolo 10 per i Piani di Investimenti Produttivi e circuito "posadas";
- nell'articolo 14 per i Piano Integrato dei Servizi Reali;
- nell'articolo 18 per i Piani di Formazione Aziendale.

2. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, individua esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all'interno dell'Amministrazione Regionale o qualora necessario anche al suo esterno.

I Piani sono esaminati separatamente dagli esperti, sulla base dei criteri generali di valutazione di loro competenza, di cui ai precedenti Articoli 10, 14 e 18. Ciascun esperto motiva la propria valutazione qualitativa generale e i punteggi attribuiti. Qualora più esperti concorrano alla valutazione di un singolo criterio, questi concordano preliminarmente il peso relativo di ciascun indicatore. Sulla base della valutazione fatta dagli esperti il Soggetto attuatore provvede a calcolare il punteggio complessivo.

L'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale, che compongono la domanda di agevolazione non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dal Soggetto proponente¹².

Nel caso di uno o più Piani specifici non ammissibili, qualora il Piano di Sviluppo Aziendale residuo risulti comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa, il Soggetto Attuatore richiede, nelle forme previste dal Bando, la documentazione integrativa attestante la copertura finanziaria dei Piani Specifici non ammissibili, fatta salva l'ipotesi che l'impresa rinunci espressamente alla realizzazione dei Piani Specifici non ammissibili.

Art. 26 - Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici secondo le seguenti modalità:

- a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 100 punti.
- b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 10 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:
 - si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 35 – 100 all'intervallo 1 – 5

¹² Ad esempio, nel caso si abbia una Domanda che prevede un Piano di Sviluppo Aziendale con 3 piani specifici, con punteggi rispettivamente di 70, 65 e 25, il Piano specifico con 25 punti non è considerato ammissibile e il punteggio totale è dato dalla somma ponderata dei due Piani residui.

attraverso la seguente formula:

$$\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 - 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 35 - 100)} - 5$$

- si sommano, se positivi i punteggi dei Piani specifici escludendo quello più alto.

- c) Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 110 punti.
- d) Al punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto si somma, se il Piano di Sviluppo Aziendale è inserito in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, il punteggio normalizzato sulla base degli scaglioni indicati nella successiva Tabella F assegnato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in funzione:
- dei risultati della valutazione complessiva del Progetto Integrato di Sviluppo in cui è inserita l'operazione pari al 60% del punteggio;
 - del livello di coerenza, rilevanza e capacità d'impatto dell'operazione in relazione all'obiettivo operativo di riferimento;
 - della capacità di integrazione dell'operazione;
 - dell'efficienza amministrativa del contesto territoriale di riferimento per l'attuazione dell'operazione.

La valutazione delle singole operazioni del Progetto Integrato di Sviluppo viene fatta sulla base della Domande di Agevolazione presentate e valutate ammissibili ai sensi dell'art. 23 del presente Bando ed è ottenuta attribuendo a ciascuna operazione un punteggio variabile tra 0 e 100 come indicato nella Tabella 2 - Valutazione delle Operazioni del Progetto Integrato di Sviluppo della "Metodologia e criteri utilizzati per la valutazione dei progetti integrati di sviluppo" determinazione n. 479/CRP del 17.11.2006. A tal fine l'Amministrazione Regionale comunica al Nucleo Regionale di Valutazione l'elenco della Domande ammesse. Si precisa che per beneficiare del punteggio premiale il Piano di Sviluppo Aziendale deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo.

Come precisato con le "Direttive interpretative" approvate con le determinazioni n. 6463/411 del 5.11.2007 e n. 6595/425 del 9.11.2007, per "**realizzare in tutto o in parte**" la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo in relazione a "**soggetto proponente**" (da costituire - costituito), "**contenuto della proposta**" (dimensione - tipologia - settore) e "**localizzazione dell'iniziativa**" (progetto integrato - ambito provinciale) **si intende**:"

Soggetto proponente

a) Soggetto giuridico da costituire

L'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo stabiliva che la Manifestazione di interesse potesse essere presentata per conto di un soggetto giuridico da costituire (ditta individuale o persona giuridica).

Al riguardo sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le domande di agevolazione nelle quali il soggetto proponente la Manifestazione di interesse, risulta presente nella compagine societaria del soggetto giuridico che presenta la Domanda di Agevolazione con il ruolo di amministratore fino al provvedimento di concessione definitiva.

b) Modifica del soggetto giuridico

La modifica del soggetto giuridico può intervenire per variazione della natura giuridica del soggetto:

-determinata dalla volontà dei proponenti. Quando il Piano di Sviluppo aziendale risulti conforme nei contenuti e per localizzazione con quanto specificato nei punti seguenti, sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal soggetto giuridico risultante a seguito delle variazioni compiute nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di trasformazione e conferimenti.

[Per es. Domanda proposta da una società in nome collettivo. La compagine sociale intende realizzare l'intervento con una nuova società a responsabilità limitata. La premialità viene riconosciuta al soggetto che ha presentato la domanda e, pertanto, il diritto può essere trasferito a diverso soggetto attraverso la cessione del ramo d'azienda. Nella scheda tecnica deve essere indicato il codice manifestazione di interesse dell'impresa

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

originaria e la documentazione che dimostra il trasferimento del diritto];

-determinata da vincoli introdotti dai bandi per il settore turistico ricettivo. Sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal soggetto giuridico risultante a seguito di variazione dell'attività e/o della natura giuridica e purché conformi nei contenuti e per localizzazione con quanto specificato nei punti seguenti, quando queste modifiche siano necessarie per adeguare il Piano di Sviluppo Aziendale alle disposizioni dei bandi e solo nel caso in cui si intendano trasformare singole Manifestazioni d'Interesse in un'unica Domanda di Agevolazione per passare da attività non ammissibili ad altre ammissibili.

[Per es. Domanda proposta da privati e/o imprese che intendevano realizzare forme di ricettività diverse da quelle previste dal bando (affitta-camere, bed and breakfast, ...). La premialità può essere riconosciuta all'impresa risultante dall'aggregazione di uno o più dei soggetti partecipanti al progetto integrato per la realizzazione di una delle attività previste dal bando (Es. Albergo diffuso)];

Contenuto della proposta

In riferimento al contenuto del Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo.

Il Piano deve essere riferito allo stesso **settore** (Industriale o Turistico) e alla stessa **tipologia** (nuova iniziativa, ampliamento, ecc.) di intervento indicato nella Manifestazione di interesse. Inoltre, il Piano deve mantenere per quanto possibile la medesima articolazione. In particolare, si considera vincolante quanto indicato nella sezione Investimenti produttivi:

-se la proposta (Manifestazione di Interesse) conteneva un Piano di Investimenti produttivi, questo deve essere mantenuto anche nel Piano di Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione;

-se la proposta (Manifestazione di Interesse) non conteneva un Piano di Investimenti produttivi, questo non può essere introdotto nel Piano di Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione senza determinare una modifica sostanziale della proposta iniziale.

Non è considerata una modifica sostanziale l'integrazione di una proposta contenente un Piano di Investimenti produttivi con un piano specifico di formazione e/o servizi reali e, nel caso del PIA Industria, anche con un piano specifico di innovazione.

Per quanto riguarda la **dimensione** dell'investimento produttivo, il rispetto dei contenuti della proposta, sulla base del confronto fra gli importi previsti nella Manifestazione d'Interesse e i medesimi previsti nella Domanda di Agevolazione, sarà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Nucleo Regionale di Valutazione in base ai seguenti criteri:

-non costituisce variazione sostanziale l'aumento o la diminuzione del valore dell'investimento produttivo presentato nella Domanda di agevolazione purché questa non sia oltre il 50% dell'investimento complessivo proposto nella Manifestazione d'Interesse;

-non è considerata una modifica sostanziale la variazione del valore dell'investimento quando finalizzata a ricondurre lo stesso nei limiti di agevolabilità previsti dal bando;

-non costituisce variazione sostanziale la variazione del valore dei Piani specifici dei Servizi reali, dell'Innovazione e della Formazione rispetto a quanto proposto nella Manifestazione d'Interesse.

Localizzazione dell'iniziativa

Nel caso di una Manifestazione di Interesse inserita in un Progetto Integrato territoriale, la localizzazione dell'iniziativa proposta nella Domanda di Agevolazione deve riferirsi al medesimo ambito provinciale al quale è riferito il Progetto Integrato.

| Tabella F – PUNTI PROGETTAZIONE INTEGRATA | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| PUNTEGGIO FINALE DELL'OPERAZIONE (arrotondato per difetto) | PUNTEGGIO ASSEGNATO NEL BANDO | Dettaglio punteggi |
| 36-48 | da 2 a 3 | 36 2,00000000 37 2,08333333 |

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

| | | | |
|--------|-------|-----|-------------|
| | | 38 | 2,16666667 |
| | | 39 | 2,25000000 |
| | | 40 | 2,33333333 |
| | | 41 | 2,41666667 |
| | | 42 | 2,50000000 |
| | | 43 | 2,58333333 |
| | | 44 | 2,66666667 |
| | | 45 | 2,75000000 |
| | | 46 | 2,83333333 |
| | | 47 | 2,91666667 |
| | | 48 | 3,00000000 |
| 49-58 | 3≥6 | 49 | 3,30000000 |
| | | 50 | 3,60000000 |
| | | 51 | 3,90000000 |
| | | 52 | 4,20000000 |
| | | 53 | 4,50000000 |
| | | 54 | 4,80000000 |
| | | 55 | 5,10000000 |
| | | 56 | 5,40000000 |
| | | 57 | 5,70000000 |
| | | 58 | 6,00000000 |
| 59-68 | 6≥12 | 59 | 6,60000000 |
| | | 60 | 7,20000000 |
| | | 61 | 7,80000000 |
| | | 62 | 8,40000000 |
| | | 63 | 9,00000000 |
| | | 64 | 9,60000000 |
| | | 65 | 10,20000000 |
| | | 66 | 10,80000000 |
| | | 67 | 11,40000000 |
| | | 68 | 12,00000000 |
| 69-76 | 12≥24 | 69 | 13,50000000 |
| | | 70 | 15,00000000 |
| | | 71 | 16,50000000 |
| | | 72 | 18,00000000 |
| | | 73 | 19,50000000 |
| | | 74 | 21,00000000 |
| | | 75 | 22,50000000 |
| | | 76 | 24,00000000 |
| 77-100 | 24≥50 | 77 | 25,08333333 |
| | | 78 | 26,16666667 |
| | | 79 | 27,25000000 |
| | | 80 | 28,33333333 |
| | | 81 | 29,41666667 |
| | | 82 | 30,50000000 |
| | | 83 | 31,58333333 |
| | | 84 | 32,66666667 |
| | | 85 | 33,75000000 |
| | | 86 | 34,83333333 |
| | | 87 | 35,91666667 |
| | | 88 | 37,00000000 |
| | | 89 | 38,08333333 |
| | | 90 | 39,16666667 |
| | | 91 | 40,25000000 |
| | | 92 | 41,33333333 |
| | | 93 | 42,41666667 |
| | | 94 | 43,50000000 |
| | | 95 | 44,58333333 |
| | | 96 | 45,66666667 |
| | | 97 | 46,75000000 |
| | | 98 | 47,83333333 |
| | | 99 | 48,91666667 |
| | | 100 | 50,00000000 |

Il punteggio massimo attribuibile sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione al Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 50 punti. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 160 punti.

Art. 27 - Approvazione della Graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 25, predispone le graduatorie dei Piani di Sviluppo Aziendale ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni dandone comunicazione al Comitato Interassessorile di cui al precedente Articolo 19 per l'approvazione.

2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Trattandosi di un bando plurimisura e plurifondo la concessione delle agevolazioni tiene conto della disponibilità di risorse presenti nel Bilancio regionale per la specifica finalità e indicate in dettaglio nel successivo articolo 35. In caso di finanziamento parziale si applicano le disposizioni indicate dal successivo articolo 28

3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

4. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

5. Pena la decadenza dalle agevolazioni, le imprese ammesse devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna le stesse a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.

6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti che l'impresa beneficiaria deve rispettare in quanto previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione Regionale.

REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 28 - Concessioni delle Agevolazioni

1. L'Amministrazione Regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendale utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun settore di attività per il contributo in conto capitale e per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili ammissibili e non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione, sia provvisori che definitivi, delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione Regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 20, che ne cura il conseguente invio alle imprese.

3. Nel caso che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima. L'Amministrazione Regionale si riserva di individuare eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per finanziare le imprese inserite in graduatoria.

4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della Domanda di Agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche salvo quanto previsto dal bando

per gli aiuti concessi secondo la regola “de minimis”;

- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificamente indicate nel provvedimento medesimo;
- c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i cavalli ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere murarie e gli impianti fissi oggetto di agevolazioni;
- d) di non trasferire al di fuori del territorio regionale i beni di cui al punto f, del comma 1.1 dell'art. 8, il cui valore ammesso ad agevolazione sia superiore a € 15.000, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni;
- e) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro i termini previsti nel presente bando, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
- g) di realizzare una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario¹³;
- j) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una “divisione” (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- k) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 29 - Erogazione delle Agevolazioni per il Piano degli Investimenti Produttivi

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore 3, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi acquistati e presenti nella struttura aziendale.

Prima di procedere all'erogazione del contributo il soggetto attuatore acquisisce dall'impresa la documentazione indicata nell' apposito elenco reso disponibile dalla RAS

2. In corrispondenza delle richieste di erogazione per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredo presenti nella struttura aziendale, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, degli impianti, attrezzature e degli arredi acquistati e presenti, sia che le ditte

¹³ Rientra in questo punto l'obbligo di conseguire la certificazione energetica qualora si ottengano incentivi per adeguarsi alla normativa sul risparmio energetico.

fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento la proporzionale quota di contributo; dall'ultima quota viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, che verrà erogato all'esito dei controlli finali.

4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Amministrazione Regionale. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

5. Per l'erogazione dell'agevolazione a stato d'avanzamento, l'impresa deve presentare la documentazione di spesa che consiste fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

6. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.

7. Per le erogazioni successive all'ultimazione dell'investimento l'impresa è tenuta a presentare oltre alla documentazione di spesa (di cui ai precedenti commi 1 e 5) tutti gli altri documenti indicati nell'apposito elenco reso disponibile dalla RAS necessari al Soggetto Attuatore ed alla Regione Autonoma Sardegna al fine di valutare l'investimento realizzato e allo scopo di agevolare il sopralluogo presso l'unità produttiva oggetto di investimento.

Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro due mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Qualora l'ultimazione dell'investimento proposto intervenga prima della data del provvedimento di concessione provvisoria, la documentazione sopra riportata dovrà pervenire entro due mesi dalla data del provvedimento stesso.

8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato dietro specifica richiesta da parte del soggetto beneficiario, come da allegato, corredata da certificazione della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo e la disponibilità dei beni da parte dell'impresa. Una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante.

10. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari al tasso individuato al precedente art. 9. Tale contributo non può essere superiore al tasso effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, come ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile richiesto dall'impresa. Nel caso in cui il contributo così determinato risultasse inferiore all'agevolazione riveniente dalla misura richiesta dall'impresa, viene considerato il minore dei due. L'erogazione del contributo in c/interessi avverrà a partire dalla prima rata di ammortamento semestralmente (piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali), previa conferma da parte della banca finanziatrice del regolare pagamento delle rate di finanziamento riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo. In caso di ritardato pagamento di una rata o più rate, il contributo sarà liquidato nel semestre successivo, nel momento in cui la Banca finanziatrice indicherà l'avvenuto pagamento delle rate in mora. Qualora la morosità si protragga per oltre un anno dalla data di scadenza della 1° rata impagata, il Soggetto Attuatore comunica all'impresa beneficiaria, alla Regione Autonoma della Sardegna ed alla Banca finanziatrice l'avvio delle procedure per la

revoca del contributo che viene disposta con un provvedimento dell'Amministrazione Regionale. Il finanziamento perde, quindi, la caratteristica di "finanziamento agevolato" ed è regolato dalla Banca finanziatrice secondo le modalità da questa in uso.

11. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, lo stesso Soggetto Attuatore provvederà all'inoltro all'Assessorato di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva. L'Amministrazione Regionale procederà all'emissione della Determinazione di Concessione Definitiva, e il Soggetto Attuatore, successivamente all'atto amministrativo, provvederà all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca. Il Soggetto Attuatore verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.

12. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione Regionale.

13. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Art. 30 - Erogazione delle Agevolazioni per il Piano Integrato dei Servizi Reali

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificarne l'importo complessivamente ammesso.

2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.

3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti". Le agevolazioni sono erogate in un massimo di tre quote, ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più servizi.

4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e/o i relativi servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d'arte.

5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Contestualmente alla richiesta dell'ultima erogazione, ed entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nel provvedimento di concessione provvisoria, il Soggetto proponente dovrà produrre una relazione finale riepilogativa di tutti i servizi acquisiti e dei risultati raggiunti.

6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro trenta giorni dalla data di ricezione della Domanda.

7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

9. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare

delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Art. 31 - Erogazione delle Agevolazioni per il Piano della Formazione Aziendale

1. Le agevolazioni sono erogate a stato d'avanzamento, sulla base degli interventi formativi conclusi, nel massimo di tre quote; la prima quota, fino al 40%, può essere richiesta a titolo di anticipazione, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari all'importo dello stesso anticipo. Ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più interventi formativi. Contestualmente alla presentazione di ogni richiesta di erogazione l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore, entro 60 giorni dalla data di termine delle attività di formazione, una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data del termine ultimo di realizzazione e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del programma di spesa tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del contributo può avvenire con una anticipazione fino al 40%, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari all'importo dello stesso anticipo. La restante parte verrà erogata a saldo.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
8. L'impresa ammessa al contributo si impegna ad ottemperare tutte le prescrizioni che saranno meglio specificate nel provvedimento di concessione, nonché ad osservare tutte le altre disposizioni del presente bando e, in particolare, quelle previste dai successivi articoli in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
9. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi relativi ai progetti di formazione continua aziendali (FCA) e di formazione continua individuali (FCI), dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale dell'impresa al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Attuatore meglio indicato al precedente art. 24.
10. Le imprese, con riferimento agli interventi di FCA e FCI, dovranno altresì trasmettere, a cadenza bimestrale, al Soggetto Attuatore tutti i dati che consentano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle attività formative in essere; il Soggetto Attuatore, a sua volta, trasmetterà i dati all'Amministrazione Regionale, che procederà al rilascio, qualora richiesto, delle necessarie autorizzazioni all'impresa sulla base della natura delle variazioni indicate (es. modifica sede). L'Amministrazione Regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere ed ottenere i predetti dati direttamente dall'Impresa beneficiaria senza il tramite del soggetto attuatore. In definitiva, l'impresa sarà sottoposta, sull'attività formativa in essere ed a conclusione della medesima, a specifica attività di monitoraggio consistente nella rilevazione sistematica dei dati inerenti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli interventi formativi ricompresi nel più generale piano di sviluppo aziendale. Al fine di garantire, un efficace e costante controllo sulle risorse attribuite, il Soggetto Attuatore eserciterà il monitoraggio sullo stato d'avvio, d'avanzamento e di conclusione degli interventi formativi ammessi al finanziamento; inoltre, procederà alla verifica, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, di eventuali anomalie, incongruenze con il

piano di sviluppo aziendale ed inottemperanze che dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione Regionale. Per ciò che concerne i voucher relativi al catalogo della Regione Autonoma della Sardegna, gli adempimenti relativi al monitoraggio sono a carico delle Agenzie Formative, secondo quanto prescritto nel bando per la costituzione di un catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse III Misura 3.16 POR Sardegna 2000/2006), pubblicato presso i siti internet www.regione.sardegna.it e www.sardegna.lavoro.it.

11. In sede di rendicontazione, le imprese, oltre ad osservare tutte le altre prescrizioni del presente bando e, in particolare, quelle previste dalle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dovranno presentare al Soggetto Attuatore tutta la documentazione necessaria attestante il regolare svolgimento dell'attività formativa richiesta ed ammessa al finanziamento. In particolare, per l'erogazione a stato d'avanzamento dell'agevolazione, alla documentazione di spesa dovranno allegare fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di FCA, le imprese dovranno trasmettere un bilancio consuntivo conforme al modello di preventivo presentato in sede di partecipazione¹⁴, articolato per voci di spesa, con gli estremi dei giustificativi di spesa inerenti il bilancio.

13. In relazione ai voucher aziendali a catalogo e a mercato (FCI) le imprese dovranno presentare la seguente documentazione, da acquisire presso l'Agenzia Formativa:

- l'elenco degli allievi che hanno frequentato il corso e relative percentuali di frequenza ed i registri previsti dal bando;
- la fattura quietanzata emessa dall'Agenzia Formativa intestata all'impresa, redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, contenente il costo complessivo del corso e l'indicazione nella causale del titolo, della durata, del codice identificativo del corso e degli identificativi dei voucher assegnati.

L'impresa, successivamente, dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra al Soggetto Attuatore; in caso di esito positivo della verifica preliminare sugli elementi sopra descritti, l'Amministrazione avvierà la procedura di liquidazione dei voucher. Si precisa che l'ammontare del voucher verrà liquidato esclusivamente per gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. Qualora gli allievi avranno frequentato una percentuale inferiore al 75% delle ore corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, verrà liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla sarà riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non abbiano raggiunto almeno il 50% ore corso.

14. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Art. 32 - Monitoraggio e Controlli

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Art. 33 - Revoca delle Agevolazioni

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato del doppio dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su

¹⁴ Il riferimento è allo specifico quadro della scheda tecnica.

segnalazione motivata da parte del Soggetto attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il provvedimento di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario
- c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;

4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria.
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, prima dei termini di cui all'art. 28 del bando.

5. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base del rapporto R fra:

- a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di ultimazione del Piano di Sviluppo Aziendale), detratti i punteggi degli indicatori A1, A5, A7, A9, C1, C2, C5, D2.2, D2.3, E8, P1, P5, P7
- b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Aziendale così come calcolato in fase istruttoria, detratti i punteggi degli indicatori A1, A5, A7, A9, C1, C2, C5, D2.2, D2.3, E8, P1, P5, P7

Inoltre, per ogni Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Aziendale, le agevolazioni vengono revocate qualora il punteggio del Piano specifico calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime sia inferiore a 35 punti.

| Tabella G - INDICATORI DI SCOSTAMENTO | |
|--|---------------------------------------|
| VALORE DI R | % DI REVOCA DEL CONTRIBUTO |
| $R \geq 0,9$ | 0,00 % |
| $0,8 \leq R < 0,9$ | 5,00 % |
| $0,7 \leq R < 0,8$ | 15,00 % |
| $0,6 \leq R < 0,7$ | 30,00 % |
| $0,5 \leq R < 0,6$ | 50,00 % |
| $0,25 \leq R < 0,5$ | 75,00 % |
| $R < 0,25$ | 100 % (revoca totale) |

6. In relazione a quanto indicato al precedente comma 4 lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni del presente bando con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti

* Vedi art. 37 (Parti modificate dopo la pubblicazione)

normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni del presente bando tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione.

Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.

7. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto attuatore.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.

NORME FINALI

Art. 34 - Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 88 – 09123 Cagliari, tel. 070 6067028, fax 070 6065161, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it.

In osservanza dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del bando e si concluderà entro 90 giorni. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Responsabile del procedimento: Dott. Antonello Piras, Responsabile della Misura 4.4 e del Gruppo di Lavoro "Gestione degli interventi di programmazione negoziata" del Centro Regionale di Programmazione;
- visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio Centro Regionale di Programmazione, via Mameli, 88 – 1° piano, Cagliari;
- le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di istanza di riesame al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

Art. 35 - Dotazione finanziaria del Bando

1. Sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione del POR Sardegna 2000-2006 e delle disponibilità del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è stimato in **38 milioni di euro di cui a destinazione specifica**:

- 15.000.000 di euro destinati a finanziare le iniziative previste dall'art. 5, comma 4, del presente Bando di cui alla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. (circuito "posadas");
- 986.000 di euro destinati a finanziare le iniziative previste dall'art. 5, comma 4, del presente Bando denominati "Servizi per il Turismo";
- 6.355.514 di euro destinati a finanziare i Piani della Formazione.

La disponibilità complessiva verrà definita dall'Amministrazione Regionale con un successivo provvedimento e può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione anche in applicazione dell'art. 1, comma 13, della Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3

(Legge Finanziaria 2008)¹⁵.

2. Considerato che il presente Bando è emanato nel rispetto degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" ed è conforme agli obiettivi del nuovo periodo di programmazione dei fondi comunitari, l'Amministrazione Regionale si riserva di finanziare le iniziative inserite utilmente in graduatoria con risorse dei Programmi Operativi 2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse attualmente individuate.

Inoltre, per consentire il totale utilizzo delle risorse indicate nei punti precedenti, nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali la suddivisione delle stesse può essere modificata, con provvedimento dell'Amministrazione Regionale nell'ambito del presente bando e anche a favore degli altri bandi emanati in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.

Come indicato agli artt. 27 e 28, la concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendale nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun settore di attività procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Art. 36 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Il presente Bando potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

3. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

4. Quando possibile, nel presente Bando si è data **attuazione alla deliberazione n. 39/19 del 15 luglio 2008 in materia di semplificazione** facendo ricorso alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questo comporta:

- per agli interessati l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'amministrazione regionale nell'esercizio di controlli a campione esercitati con le modalità e nelle quantità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000;
- per il responsabile del procedimento l'obbligo di effettuare immediatamente i controlli sulla documentazione e disporre quelli tecnico-amministrativi in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di dichiarazioni mendaci il responsabile del procedimento deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso, procedere alla revoca delle agevolazioni concesse e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 37 - Parti modificate dopo la pubblicazione

⚡ Modifiche introdotte dalla determinazione n. 5334/433 del 24.09.2008:

-Art. 2 (Riferimenti normativi e definizioni) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente punto:

"Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008";

-Art. 9 (Forma e Intensità dell'Agevolazione) al comma 2, punto a), è aggiunto:

"L'aiuto nelle Sezioni Censuarie non ammesse viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.";

-Art. 13 (Forma e Intensità dell'Agevolazione) alla fine del comma 1 è aggiunto:

¹⁵ LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).
Arti. 1, comma 13: "Le somme di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2007), qualora non utilizzabili per le finalità di cui al comma medesimo, possono essere rasegnate al relativo fondo per essere utilizzate anche per il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione (UPB S08.01.003)."

“L'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.”;

-Art. 17 (Forma e Intensità dell'A agevolazione) alla fine del comma 1 è aggiunto:

“L'aiuto alle PMI è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 o, qualora l'istruttoria si concluda oltre il 31.12.2008, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

-Art. 5 (Settori di Attività Ammissibili) dopo il comma 6 e aggiunto il seguente:

“7. Le attività ricettive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per essere ammesse alle agevolazioni, devono garantire un periodo di apertura annuale almeno pari a 7 mesi (ai fini della valutazione si assume convenzionalmente il periodo minimo pari a 30 settimane).

A tal fine, le strutture ricettive espongono all'ingresso esterno, in posizione immediatamente visibile al pubblico, un cartello con indicazione dei periodi di apertura e chiusura annuali secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Regionale. In assenza di esposizione del cartello, la chiusura della struttura presuppone la violazione dell'impegno di apertura che comporta l'obbligo del rimborso dell'intera agevolazione percepita.”;

-All'art. 22 (Presentazione della Domanda di Agevolazione) alla fine del comma 2 a) è aggiunto quanto segue:

“Esclusivamente per le istanze precedentemente presentate che riportino spese ammissibili inferiori ai nuovi limiti minimi previsti dal presente bando, i richiedenti sono tenuti a riadeguare le spese suddette a quanto previsto dall'art. 9 comma 11. Il Soggetto Attuatore provvederà a riportare il contributo concedibile entro l'importo indicato nel precedente modulo di domanda”

-La scadenza del 14 ottobre 2008, prevista agli articoli 1 e 22 del bando per la validazione della domanda sul sistema informatico è prorogata al 29 ottobre 2008, mentre la scadenza del 15 ottobre 2008 per l'invio al Soggetto Attuatore a mezzo raccomandata, posta celere o corriere espresso è prorogata al 30 ottobre 2008. Restano ferme le scadenze previste per il circuito Posadas.

2. Modifiche introdotte dalla determinazione n. 5608/469 del 08.10.2008:

-Art. 9 (Forma e Intensità dell'A agevolazione) al comma 12, dopo il periodo “per le attività di turismo rurale, di cui al precedente articolo 5, non deve essere inferiore a 100.000 e superiore a 1.500.000 euro”; è aggiunto il seguente periodo:

“Il limite di spese agevolabili per il circuito “posadas” è relativo a ciascuna unità produttiva”;

-Art. 9 (Forma e Intensità dell'A agevolazione) al comma 12, dopo il periodo “per i Servizi e reti turistici, non deve essere inferiore a 50.000 e superiore a 500.000 euro.” è aggiunto il seguente periodo:

“- per le Strutture ed Infrastrutture Complementari, non deve essere inferiore a 200.000 e non superiore a 5.000.000 euro”

-Art. 21 (Domanda di agevolazione) ai commi 8 e 11 il periodo “- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative purché localizzate in Sardegna” è sostituito dal seguente:

“- i singoli piani si realizzino materialmente in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa (quali agenzie formative o sedi dei fornitori dei servizi reali) purché gli stessi piani, comunque, siano relativi ad una specifica unità produttiva localizzata in Sardegna”.

-Art. 22 (Presentazione della domanda di agevolazione) alla fine dei commi 1 e 2 è aggiunto il seguente periodo:

“ultima utile prevista dal bando”;

-Art. 26 (Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale) dopo il punto “Per beneficiare del punteggio premiale il Piano di Sviluppo Aziendale deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo” è aggiunto il seguente:

“Come precisato con le “Direttive interpretative” approvate con le determinazioni n. 6463/411 del 5.11.2007 e n. 6595/425 del 9.11.2007, per “realizzare in tutto o in parte” la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo in relazione a “soggetto proponente” (da costituire –

costituito), “**contenuto della proposta**” (dimensione – tipologia - settore) e “**localizzazione dell’iniziativa**” (progetto integrato – ambito provinciale) **si intende**:

Soggetto proponente

a) Soggetto giuridico da costituire

L’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo stabiliva che la Manifestazione di interesse potesse essere presentata per conto di un soggetto giuridico da costituire (ditta individuale o persona giuridica).

Al riguardo sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le domande di agevolazione nelle quali il soggetto proponente la Manifestazione di interesse, risulti presente nella compagine societaria del soggetto giuridico che presenta la Domanda di Agevolazione con il ruolo di amministratore fino al provvedimento di concessione definitiva.

b) Modifica del soggetto giuridico

La modifica del soggetto giuridico può intervenire per variazione della natura giuridica del soggetto:

-determinata dalla volontà dei proponenti. Quando il Piano di Sviluppo aziendale risulti conforme nei contenuti e per localizzazione con quanto specificato nei punti seguenti, sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal soggetto giuridico risultante a seguito delle variazioni compiute nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di trasformazione e conferimenti.

[Per es. Domanda proposta da una società in nome collettivo. La compagine sociale intende realizzare l’intervento con una nuova società a responsabilità limitata. La premialità viene riconosciuta al soggetto che ha presentato la domanda e, pertanto, il diritto può essere trasferito a diverso soggetto attraverso la cessione del ramo d’azienda. Nella scheda tecnica deve essere indicato il codice manifestazione di interesse dell’impresa originaria e la documentazione che dimostra il trasferimento del diritto];

-determinata da vincoli introdotti dai bandi per il settore turistico ricettivo. Sono considerate valutabili ai fini della premialità prevista dai bandi, le Domande di Agevolazione proposte dal soggetto giuridico risultante a seguito di variazione dell’attività e/o della natura giuridica e purché conformi nei contenuti e per localizzazione con quanto specificato nei punti seguenti, quando queste modifiche siano necessarie per adeguare il Piano di Sviluppo Aziendale alle disposizioni dei bandi e solo nel caso in cui si intendano trasformare singole Manifestazioni d’Interesse in un’unica Domanda di Agevolazione per passare da attività non ammissibili ad altre ammissibili.

[Per es. Domanda proposta da privati e/o imprese che intendevano realizzare forme di ricettività diverse da quelle previste dal bando (affitta-camere, bed and breakfast, ...). La premialità può essere riconosciuta all’impresa risultante dall’aggregazione di uno o più dei soggetti partecipanti al progetto integrato per la realizzazione di una delle attività previste dal bando (Es. Albergo diffuso)];

Contenuto della proposta

In riferimento al contenuto del Piano di Sviluppo Aziendale, lo stesso deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell’Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo.

Il Piano deve essere riferito allo stesso **settore** (Industriale o Turistico) e alla stessa **tipologia** (nuova iniziativa, ampliamento, ecc.) di intervento indicato nella Manifestazione di interesse. Inoltre, il Piano deve mantenere per quanto possibile la medesima articolazione. In particolare, si considera vincolante quanto indicato nella sezione Investimenti produttivi:

-se la proposta (Manifestazione di Interesse) conteneva un Piano di Investimenti produttivi, questo deve essere mantenuto anche nel Piano di Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione;

-se la proposta (Manifestazione di Interesse) non conteneva un Piano di Investimenti produttivi, questo non può essere introdotto nel Piano di Sviluppo aziendale della Domanda di Agevolazione senza determinare una modifica sostanziale della proposta iniziale.

Non è considerata una modifica sostanziale l’integrazione di una proposta contenente un Piano di Investimenti produttivi con un piano specifico di formazione e/o servizi reali e, nel caso del PIA Industria, anche con un piano specifico di innovazione.

Per quanto riguarda la **dimensione** dell’investimento produttivo, il rispetto dei contenuti della proposta, sulla

base del confronto fra gli importi previsti nella Manifestazione d'Interesse e i medesimi previsti nella Domanda di Agevolazione, sarà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Nucleo Regionale di Valutazione in base ai seguenti criteri:

-non costituisce variazione sostanziale l'aumento o la diminuzione del valore dell'investimento produttivo presentato nella Domanda di agevolazione purché questa non sia oltre il 50% dell'investimento complessivo proposto nella Manifestazione d'Interesse;

-non è considerata una modifica sostanziale la variazione del valore dell'investimento quando finalizzata a ricondurre lo stesso nei limiti di agevolabilità previsti dal bando;

-non costituisce variazione sostanziale la variazione del valore dei Piani specifici dei Servizi reali, dell'Innovazione e della Formazione rispetto a quanto proposto nella Manifestazione d'Interesse.

Localizzazione dell'iniziativa

Nel caso di una Manifestazione di Interesse inserita in un Progetto Integrato territoriale, la localizzazione dell'iniziativa proposta nella Domanda di Agevolazione deve riferirsi al medesimo ambito provinciale al quale è riferito il Progetto Integrato;

-Art. 33 (Revoca delle Agevolazioni) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente punto:

“Inoltre, per ogni Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Aziendale, le agevolazioni vengono revocate qualora il punteggio del Piano specifico calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime sia inferiore a 35 punti.”